

IMPRIMIS artigiano

Assicurazione a tutela delle imprese con attività artigianali

In allegato i seguenti documenti:



Ø **SET INFORMATIVO** comprensivo di:

- DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Ø **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**

Ø **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione a tutela delle imprese con attività artigianali

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: IMPRIMIS artigiano

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa delle esigenze assicurative degli artigiani e della microindustria.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri eventi:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato adibito ad impresa ed al suo contenuto a seguito di incendio, eventi atmosferici, sociopolitici e altri danni. Ad integrazione della garanzia base sono previsti dei pacchetti e delle garanzie integrative opzionali.
- ✓ **Responsabilità Civile:** tutela in caso di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento dell'attività assicurata. Ad integrazione della garanzia base sono previsti dei pacchetti e delle garanzie integrative opzionali.

Garanzie supplementari

Terremoto: la garanzia tutela il fabbricato e/o il contenuto da eventi sismici.

Furto e Rapina: copre in caso di furto di beni facenti parte del contenuto a opera di soggetti introdottisi nei locali in modo fraudolento. Ad integrazione della garanzia base sono previsti dei pacchetti e delle garanzie integrative opzionali.

Tutela Legale: offre una copertura per la difesa degli interessi dell'assicurato, in sede extragiudiziale e giudiziale, occorsi durante lo svolgimento delle proprie attività.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni determinati o agevolati con dolo dell'assicurato o contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.
- X **Incendio ed altri eventi, terremoto:** non sono coperti da assicurazione le imprese che esercitano, a titolo di esempio, le seguenti attività:
 - laboratori chimici;
 - allevamenti in genere;
 - lavorazione del tabacco;
 - laboratori orafi.
- X **Furto e rapina:** non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il tetto in muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, vetrocemento armato o vetro stratificato.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio ed altri eventi, terremoto:** i danni causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici.
- ! **Furto e rapina:** i danni determinati o agevolati con dolo dell'Assicurato o Contraente, degli Amministratori, dei soci a responsabilità illimitata.
- ! **Responsabilità Civile:** i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate.
- ! **Tutela legale:** i fatti dolosi delle persone assicurate.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Incendio ed altri eventi, terremoto e Furto e rapina:** la polizza vale per l'impresa ubicata nel Territorio Italiano.
- ✓ **Responsabilità Civile** si intendono prestate:
 - RCT: opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei;
 - RCO: opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei e nei restanti paesi del mondo.
- ✓ **Tutela legale:** la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 - Pacchetto sicurezza: per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative; reclami all'autorità; competente in materia di protezione dei dati personali; responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti la garanzia opera in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma. In tutti questi casi hai diritto al rimborso del premio corrisposto al netto delle imposte.

Assicurazione a tutela delle imprese con attività artigianali

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: IMPRIMIS artigiano

18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio ed altri eventi, terremoto

Parte A – Garanzia Base Incendio

"Oggetto della garanzia Incendio ed altri eventi": Sezione 2 – Art. 21, pg. 13 di 68

Responsabilità civile

"Oggetto della garanzia base R.C.T.": Sezione 4, Art. 47, pg. 35 di 68

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Furto e rapina:

"Impianto di allarme": Sezione 3, Art. 44, pg. 32 di 68

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio ed altri eventi, terremoto:

Parte B – Pacchetti e garanzie integrative

"Pacchetto Guasti e Danni a Terzi da incendio": Sezione 2, Art. 24, pg. 16 di 68

"Pacchetto Neve, Gelo e Acqua piovana": Sezione 2, Art. 25, pg. 18 di 68

"Pacchetto danni indiretti: diaria giornaliera": Sezione 2, Art. 26, pg. 19 di 68

"Pacchetto danni da incendio a merci ed attrezzature trasportate": Sezione 2, Art. 27, pg. 20 di 68

Parte C – Terremoto

"Garanzia base terremoto": Sezione 2, Art. 33, pg. 22 di 68

Furto e rapina: Sezione 3, pg.23 di 68

Responsabilità civile:

Parte B – Pacchetto e garanzie integrative

"Pacchetto RCO - Malattie professionali": Sezione 4, Art. 51, pg. 42 di 68

"Responsabilità Civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)": Sezione 4, Art. 52, pg. 43 di 68

"Autofficine, Responsabilità Civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992)": Sezione 4 - Parte B, Art. 53, pg. 44 di 68

"Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio": Sezione 4, Art. 54, pg. 45 di 68

Tutela legale: Sezione 5, pg.42 di 68



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

PARTE A – GARANZIA INCENDIO – sono esclusi i danni: da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici; da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; di smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorifero; da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto; avvenuti in occasione di occupazione abusiva; indiretti; di fenomeno elettrico a macchinari e apparecchiature elettriche ed elettronici e a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; da gelo; ai beni in leasing. Esposizione, implosione, scoppio da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'assicurato, siano presenti in locali non oggetto dell'Attività assicurata; a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale. Eventi Atmosferici a vetrate, lucernari, pannelli fotovoltaici e solari termici; a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine; a enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; a tende frangisole, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche e tensostatiche, serre e a quanto in essi contenuto; da infiltrazione, umidità, stillicidio; da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; da sovraccarico di neve; da allagamenti, slavine, frane e mareggiate. Kasko lastre, vetrine, insegne da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate; a lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti; a sorgenti luminose e delle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito; a lastre costituenti merci o aventi valore artistico; a cornici, intelaiature e supporti in genere; indiretti; di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle lastre, spese sostenute dall'assicurato diverse da quelle per la sostituzione delle lastre. Spese di ricostruzione di archivi, documenti, registri cartacei e non spese sostenute per il riacquisto di programmi in licenza d'uso; spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento relativamente a demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni. Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi, danni causati con dolo dell'assicurato o del contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. **PARTE B - PACCHETTI E GARANZIE INTEGRATIVE - Pacchetto Guasti e Danni a Terzi da incendio** Danni da acqua fuoriuscita da condotta a seguito di rottura accidentale di impianti in genere; danni: da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature; alle MERCI, ad eccezione di quelle in esposizione, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento se poste in locali interrati o seminterrati; conseguenti a rottura di grondaie e pluviali. Danni elettrici ad impianti ed apparecchiature elettriche/elettroniche a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce; da usura, carenza di manutenzione o a manomissione; avvenuti durante le fasi di montaggio, prova, manutenzione; dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Danni a terzi conseguenti a sinistro incendio a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le cose trasportate sugli stessi purché non destinate all'assicurato né in corso di spedizione da parte dello stesso; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Pacchetto neve, gelo e acqua piovana Sovraccarico neve sul tetto da valanghe e slavine; ai fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, pannelli fotovoltaici e solari termici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve; da scivolamento delle tegole. Gelo da usura o da anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del fabbricato; a fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. Danni da acqua piovana: rigurgito fognare e intasamento grondaie danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia; spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi; danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati. Pacchetto danni indiretti: diaria giornaliera danni da acqua condotta; danni elettrici. **PARTE C - TERREMOTO (OPERANTE SOLO SE RICHIAMATA IN POLIZZA)** - esclusi danni: da eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato e/o contenuto assicurato; di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti. Spese per la riprogettazione del fabbricato multe, ammende e sanzioni amministrative. **FURTO E RAPINA** – esclusi danni da: terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno; da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; incendio, esplosione, implosione o scoppio anche se provocati dall'autore del sinistro, determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'assicurato o contraente, degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata; commessi o agevolati con dolo: da persone legate da vincoli di parentela o di affinità; da persone che risiedono con il titolare/titolari dell'attività assicurata o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; dai dipendenti dell'assicurato o contraente durante l'orario di lavoro; dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono; indiretti; da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; ai veicoli a motore non costituenti merci; a slot machine, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti; a seguito di scasso di vetri non stratificati; derivanti da truffa; derivanti da furto con destrezza; alle cose poste all'aperto anche se in aree recintate o comunque nei parcheggi relativi all'attività assicurata; da furto e rapina di valori; ai beni in leasing. Danni materiali e diretti dovuti alla perdita del contenuto preziosi. Guasti cagionati dai ladri nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli; e Atti vandalici valori. Furto di fissi e infissi componenti in rame. Infortunio scioppo e rapina medicinali. Commercio ambulante e Vetrinette esterne valori e preziosi. **PARTE B - PACCHETTI E GARANZIA INTEGRATIVE - Pacchetto Portavalori. Reintegro somma assicurata** Danni indiretti spese sostenute trascorsi 30 (trenta) giorni dal sinistro. Portavalori: furto, rapina, scioppo valori se la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. Pacchetto danni da furto e rapina a merci ed attrezzature trasportate valori e preziosi; nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito aperto e con portiere sbloccate e telonate. **RESPONSABILITÀ CIVILE-** garanzia R.C.T./R.C.O: da detenzione di esplosivi e dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e da incidenti dovuti a ordigni di guerra. Garanzia R.C.T: da furto; alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate; da circolazione su strade di uso pubblico su aree ad esse equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età; alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; cagionati da persone non

rientranti nella definizione di addetti e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività; cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; dovuti a difetto originario delle cose vendute, consegnate e/o somministrate; a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati e determinati da scavi e reinterri; a cose altrui derivanti da incendio; da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna; consistenti in risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio; da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD); da prodotti geneticamente modificati; da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; da proprietà, uso, conduzione di piscine; causati da beni in leasing. Danni durante le operazioni di carico e scarico a cose che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico; a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate; da mancato uso. Danni da somministrazione e vendita di prodotti relativi alla distribuzione di carburante; da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano; da mancato uso o mancata disponibilità; subiti dalle cose stesse e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni. Responsabilità civile personale degli addetti danni subiti dall'assicurato/contraente; danni provocati da persone non rientranti nella definizione di "addetti", della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività. Impiego veicoli Proprietà ed uso di veicoli a motore macchine anche semoventi Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento danni alle persone trasportate; fuori dalle aree di pertinenza. Attività di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi danni a beni di terzi in consegna o custodia all'assicurato. Danni cagionati da non dipendenti che partecipano ai lavori - cessione dei lavori in subappalto - Rapporto con i professionisti lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione del lavoro o in rapporto di collaborazione a progetto. Danni subiti da non dipendenti e subappaltatori malattie professionali. Proprietà e conduzione del fabbricato Mancata rimozione di neve e ghiaccio danni determinati da umidità, stitilicidio, insalubrità e quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno. Antenne e insegne danni al tetto sul quale sono fissati o installati. Danni a terzi conseguenti a incendio di beni dell'assicurato: Ricorso Terzi da incendio derivanti dalle attività svolte presso terzi. Danni a cose portate dai clienti danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, valori, preziosi, veicoli, natanti e cose in essi contenute. Danni a cose in consegna e custodia conseguenti a lavorazioni eseguite sulle cose stesse. Danni a cose oggetto di lavorazione a parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate). Commercio ambulante rischi della circolazione. **PARTE B - PACCHETTO E GARANZIE INTEGRATIVE- Pacchetto RCO - Malattie professionali** Malattie professionali per prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile; per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'assicurato; per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV; per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto. Responsabilità Civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili; danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate; qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate e i danni conseguenti al loro mancato uso; danni derivanti da inidoneità degli impianti delle opere installate, riparate o manutate, e dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati; danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione. Autofficine Responsabilità Civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992) se non in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge; a contratto non più operante e oltre 2 anni dall'esecuzione dei lavori; alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto; da mancato uso o disponibilità del veicolo; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati. Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto; da mancato uso o disponibilità del veicolo; derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati. Danni subiti dal veicolo durante le fasi di lavaggio arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergiferi. Danni subiti dal veicolo sotto rifornimento di carburante o cambio olio parti direttamente interessate dalle suddette operazioni. **TUTELA LEGALE** - per vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni; in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle condizioni di polizza; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione od impiego di sostanze radioattive; per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la compagnia; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche; per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle condizioni di polizza; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli; per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'assicurato nell'esercizio della sua attività; per compravendita e permuta di immobili; per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti, tale esclusione non opera nel caso in cui l'assicurato operi nell'edilizia; per controversie relative all'affitto d'azienda; per controversie relative a contratti di leasing immobiliare; per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti; per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario; per vertenze con le società mandanti; per le vertenze contrattuali con Arag e/o la Compagnia; per i casi di adesione ad azioni di classe (class action). Spese per l'intervento del legale incaricato patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali. Spese di domiciliazione duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta. Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della compagnia; l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. Difesa penale per delitti dolosi casi di estinzione del reato per causa diversa da derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Controversie relative a locazione o proprietà e Controversie contrattuali con fornitori soggetti diversi dall'assicurato. Pacchetto sicurezza attività non svolte presso l'assicurato (per D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009); Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi estinzione del reato. Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT ed RCO soggetti diversi dall'assicurato.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie - PARTE A-GARANZIA BASE INCENDIO: Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore, Kasko Lastre verine insegne: € 250,00; **PARTE B- PACCHETTI E GARANZIE INTEGRATIVE:** Pacchetto Guasti e Danni a Terzi da incendio: Danni da acqua fuoriuscita da condotta a seguito di rottura accidentale di impianti. Spese di ricerca e riparazione di rotture accidentali di impianti, Danni Elettrici ad impianti ed apparecchiature elettriche/elettroniche, Pacchetto danni da incendio a merci ed attrezzature trasportate: € 250,00; Pacchetto Danni indiretti: Diaria giornaliera: 3 giorni. **PARTE A- FURTO E RAPINA:** Veitrette esterne: € 150,00; Furto o Rapina commessi in occasioni di eventi sociopolitici ed atmosferici: € 250,00. **PARTE A-RESPONSABILITÀ CIVILE:** Danni durante le operazioni di carico e scarico, Proprietà e Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne (per rigurgito di fogna e spargimento di liquidi), Danni a Cose in consegna e custodia: € 250,00. **PARTE B-RESPONSABILITÀ CIVILE:** Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio: € 150,00 (per lavaggio automatico e rifornimento carburante); Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio: € 250,00 (per i danni subiti dal veicolo sotto rifornimento e per i danni subiti dal veicolo che si verificano entro le 36 ore successive a operazioni ed in conseguenza di esse); Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.: € 2.500,00 per persona.

Scoperti - PARTE A-GARANZIA BASE INCENDIO: Eventi atmosferici, Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi, Danni a tende frangisole, tefitoie, gazebo e tensostrutture da eventi atmosferici: 10% minimo

€ 250,00; **PACCHETTI E GARANZIE INTEGRATIVE** **Pacchetto Neve, Gelo e Acqua piovana:** Sovraccarico neve sul tetto, Gelo, Danni da acqua piovana: riurgito fogne e intasamento grondaie: 10% minimo € 250,00. **PACCHETTI C-TERREMOTO:** Terremoto fabbricato/contenuto: 10% minimo € 10.000,00. **PACCHETTI A-FURTO E RAPINA:** Furto e Rapina presso fiere, mostre, terzi, Atti vandalici commessi dai ladri alle Cose assicurate: 10% minimo € 250,00; Commercio ambulante: 20%; Furto commesso all'interno dell'esercizio assicurato a seguito di scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria, Furto utilizzando veicoli ricoverati nell'azienda: 25%. **PACCHETTI B-FURTO E RAPINA:** Impianto di allarme: 15% in mancanza dei requisiti dell'impianto; **Pacchetto Portavalori, Reintegro somma assicurata** Portavalori: furto rapina, scioppo valori: 20%, ridotto a 10% per Rapina, **Pacchetto danni da furto e rapina a merci ed attrezzature trasportate:** 20% minimo € 250,00 (per merci), 20% minimo € 500,00 (per attrezzature). **PACCHETTI A-RESPONSABILITÀ CIVILE:** Attività di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi, Danni a terzi conseguenti a incendio di beni dell'Assicurato: Ricorso Terzi da incendio, Danni a cose portate dai clienti: 10% minimo € 250,00; Danni da interruzione di attività di terzi, Errato trattamento dei dati personali: 10% minimo € 1.500,00; Danni a cose oggetto di lavorazione, Danni alle cose movimentate: 20% minimo € 500,00; Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo: 20% minimo € 5000,00. **PACCHETTI B-RESPONSABILITÀ CIVILE:** Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008, Autofficine, Responsabilità civile postuma degli autoriparatori: 10% minimo € 500,00 (per danni a cose); Autofficine, Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (per danni subiti dal veicolo in riparazione), Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio (per danni subiti dal veicolo durante le fasi di lavaggio): 10% minimo € 1.000,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

IMPRIMIS artigiano si rivolge alle persone giuridiche la cui attività rientra tra quelle artigianali o di piccola industria



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,93% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com.
I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle **liti transfrontaliere** è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto **Trattamento fiscale.** Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela legale: 21,25%. **Tassazione delle prestazioni assicurate.** Non prevista.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico>.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

imprese

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

IMPRIMIS artigiano

Assicurazione a tutela delle imprese con attività artigianali

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Documento redatto in conformità alle Linee guida del

Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti



IMPRIMIS Artigiano è la polizza di Arca Assicurazioni dedicata ai **piccoli imprenditori**, pensata per **proteggere i beni e il patrimonio della propria attività commerciale** e garantire un futuro solido e sereno per il proprio business.

Il prodotto è strutturato in quattro sezioni di garanzie:

- Incendio ed altri eventi, terremoto;
- Responsabilità Civile;
- Furto e rapina
- Tutela legale

arricchite a loro volta da pacchetti e garanzie integrative.

Nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei tuoi confronti, abbiamo utilizzato dei box informativi che a titolo puramente esemplificativo, ti saranno utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie presenti nella polizza.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

 800-484343

Per denunciare un sinistro



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci" del sito www.arcassicura.it

My
ARCA

Vieni a scoprire la tua Area Riservata

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa in un click!

Accedi o registrati per consultare:



Le tue **coperture assicurative** e le **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**

E per effettuare:



La **denuncia** di un sinistro.



... e molto altro ancora!

HAI BISOGNO DI AIUTO?



800-849089

Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.00



Invia una richiesta

Attraverso la sezione "Contattaci"
del sito www.arcassicura.it



**My
ARCA**

è la piattaforma dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** per accedere al sito:



Indice

Glossario	5
1 Norme che regolano il contratto in generale	9
2 Incendio ed altri eventi, terremoto	13
3 Furto e Rapina	27
4 Responsabilità Civile	35
5 Tutela Legale	49
6 Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	56
Norme di legge richiamate in polizza	61
Modulo di denuncia	67

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ADDETTI: titolari, loro familiari e soci che prestino la loro opera nell'esercizio dell'attività assicurata, i legali rappresentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l'assicurato si avvale nel rispetto delle norme di Legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell'attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile.

Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell'ambito del D. Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazione, stagisti.

ARAG: Arag SE rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la quale ha sede in viale del commercio, 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la compagnia si avvale per la gestione dei sinistri. L'assicurato ha facoltà di prendere contatto con Arag per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ARCHIVI: documenti, registri, nastri, disegni, modelli, stampi, microfilm, fotocolor e cliché.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

ASSISTENZA GIUDIZIALE: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

ATTREZZATURE E ARREDAMENTO: macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento pesa, traino e trasporto (**esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.**), ed altri impianti di pertinenza dell'attività esercitata; piscine mobili; rivestimenti, soffittature, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal conduttore non proprietario del fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell'attività, insegne e cartelloni pubblicitari posti all'indirizzo riportato nella scheda di polizza, oggetti d'arte, tappeti e quadri di valore singolo **non superiore a € 5.000,00 (cinquemila)**; **esclusi archivi, documenti, registri cartacei e non** e ogni impianto rientrante nelle definizioni di fabbricato o di macchinari e apparecchiature elettrici ed elettronici. **Sono compresi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili nel limite di € 3.000,00 (tremila).**

CASO ASSICURATIVO: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l'assicurazione.

CASSAFORTE: mezzo di custodia di peso non inferiore a 100 (cento) kg o murato e ancorato nel SOLAIO o nel muro.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO: si compone dei beni definiti alle seguenti voci del glossario inerenti l'attività esercitata: attrezzature e arredamento compreso di modelli e stampi, macchinari e apparecchiature elettrici ed elettronici, merci.

CONTRAENTE: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.

DANNI INDIRETTI: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

DANNI MATERIALI E DIRETTI: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

DELITTO DOLOSO: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o

preterintenzionali.

DIPENDENZE E/O PERTINENZE: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al FABBRICATO in cui si trova l'azienda assicurata utilizzati per l'attività.

EFFETTI PERSONALI: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile od una sua porzione, siti nella UBICAZIONE riportata nella scheda di polizza ed adibiti all'attività esercitata; **esclusi parcheggi, cortili e strade private.**

Sono compresi:

- fissi ed infissi;

- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze e/o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori scale mobili e montacarichi, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive.

Il tutto di proprietà dall'assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle proprietà in comune.

FAMILIARI: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'assicurato, nonché il convivente more uxorio.

FATTO ILLECITO: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Il fatto illecito determina una responsabilità ed un obbligo al risarcimento ai danneggiati. Il fatto illecito non è violazione delle norme contrattuali.

FRANCHIGIA: parte di danno indennizzabile che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro.

LASTRE: insegne, lastre esterne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sintetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni poste all'indirizzo indicato nella scheda di polizza.

Sono escluse le "lastre" facenti parte delle merci, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d'antiquariato.

LIMITE DI INDENNIZZO: massimo importo, dovuto dalla compagnia per un singolo sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.

MACCHINARI E APPARECCHIATURE ELETTRICI ED ELETTRONICI: sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, elaboratori elettronici, minicomputer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bilance elettroniche, terminali P.O.S., macchine da scrivere e da calcolo, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e relativi

apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, giochi elettronici, apparecchi televisivi, apparecchi di proiezione, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l'attività esercitata.

Dalla presente definizione sono esclusi gli apparecchi e le macchine non elettriche/elettroniche e quanto destinato alla vendita o in semplice deposito.

MERCI SPECIALI: celluloidi (grezza e oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (**eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci**). **Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito**).

MERCI: prodotti, merci (anche infiammabili e speciali) inerenti l'attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'esercizio, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di terzi, sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di essere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione.

POLIZZA: documento che prova l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: prestazione in denaro dovuta dal contraente alla compagnia.

PREZIOSI: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali di coltura comprese le relative montature.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.

PROCEDIMENTO PENALE: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

RAPINA: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (nei confronti di tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

RISCHIO: probabilità che si verifichi il sinistro.

SCASSO: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le **cose** assicurate.

SCIPPO: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

SOLAIO: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature**.

SUPPORTI INFORMATICI: materiali intercambiabili per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d'uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

TERREMOTO: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive a ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

TETTO: complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando

le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.

VALORE INTERO: forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

VALORI: denaro e, se non costituenti merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l'attività esercitata. **Sono escluse le ricette mediche.**

VETRI STRATIFICATI: sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l'interposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexiglass, **PVC**, policarbonato.

Art. 1 - Oggetto del contratto^[1]

La copertura assicurativa del contratto è riservata alle imprese che esercitano in via prevalente attività artigianali e di piccola industria quali a titolo esemplificativo:

- Lavorazioni alimentari e di bevande;
- Lavorazioni di tessuti e abbigliamento;
- Lavorazione legno e carta;
- Lavorazione di vetro, ceramica, prodotti minerali in genere, metalli;
- Lavorazioni elettriche e meccaniche;
- Lavorazioni e produzioni di mobili;
- Riparazioni, manutenzioni di macchine ed apparecchiature;

e che, per quanto concerne la sola garanzia RCT, che si avvalgono nell'esercizio di tali attività di non più di 5 (cinque) ADDETTI.

La copertura assicurativa, relativa all'attività assicurata e descritta nella scheda di POLIZZA, oltre che dalle Condizioni di ASSICURAZIONE è regolato dalle seguenti sezioni:

- Sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto: acquistabile singolarmente;
- Sezione 3 - Furto e rapina: acquistabile solo in abbinata alla sezione 2 Incendio ed altri eventi, terremoto;
- Sezione 4 - Responsabilità Civile: acquistabile singolarmente;
- Sezione 5 - Tutela Legale: acquistabile solo in abbinata alla sezione 4 - Responsabilità Civile.

Le diverse sezioni potranno essere acquistate dal CONTRAENTE seguendo le regole sopra indicate.

Ogni sezione è costituita da una garanzia base integrabile, da parte del CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto, con i pacchetti e le garanzie integrative previsti nelle singole sezioni e che, per essere operanti, dovranno essere espressamente richiamati nella Scheda di POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono **esclusivamente** quelle indicate in POLIZZA e valgono **esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del



[1]: Ci sono attività che non posso assicurare con questo prodotto? Con il prodotto IMPRIMIS artigiano non si possono assicurare le Imprese che esercitano a titolo esemplificativo, le seguenti attività: le imprese edili; i laboratori chimici; le imprese agricole; gli allevamenti in genere; la lavorazione del tabacco; i laboratori orafi, etc.. Per quanto concerne la sola garanzia RCT, imprese che indipendentemente dalla attività svolta si avvalgono di un numero di addetti (vedi definizione addetti nel Glossario) maggiore di 5.

giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato effettuato, ferme le successive scadenze.

Se il contratto è stipulato con modalità di vendita a distanza, il CONTRAENTE ha il diritto di recedere nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua definizione tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC alla COMPAGNIA o, nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online, digitalmente attraverso la medesima piattaforma. La COMPAGNIA una volta ricevuta la comunicazione di recesso provvederà a restituire il PREMIO pagato al netto delle imposte. L'efficace esercizio del Diritto di recesso libera la COMPAGNIA e il CONTRAENTE da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di invio della comunicazione di recesso alla COMPAGNIA. **Il recesso non sarà possibile nel caso in cui venga richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate.**

Art. 4 - Durata del contratto^[2]

La durata del presente contratto è annuale con facoltà di optare o meno per il tacito rinnovo e viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione dello stesso nonché indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Se il contratto è stipulato con tacito rinnovo, in assenza di disdetta da parte del CONTRAENTE o della COMPAGNIA, la durata viene prorogata per 1 (uno) anno e così successivamente.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio con addebito sul conto corrente^[3]

Il pagamento del PREMIO può avvenire secondo i casi tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario.

Il versamento del PREMIO può essere effettuato mediante addebito sul conto corrente, se il CONTRAENTE, al momento della stipula del contratto, autorizza la banca, in conformità alla normativa vigente in materia di addebiti diretti e con particolare riguardo alla rinuncia alla facoltà di cui all'Art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 11/2010, ad addebitare il conto corrente indicato per il PREMIO alla firma di questo contratto e per i premi successivi. L'eventuale estinzione del conto corrente o la revoca dell'autorizzazione di addebito, deve essere comunicata alla COMPAGNIA almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il CONTRAENTE è tenuto a concordare con la COMPAGNIA la nuova forma di pagamento del PREMIO.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente e mensilmente.

Qualora il CONTRAENTE decida di **optare per il frazionamento mensile del PREMIO, deve comunicarlo all'atto di sottoscrizione della POLIZZA**. Il titolo di emissione avrà una durata compresa tra 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni, quindi l'importo della prima rata dipenderà dalla data di emissione della POLIZZA. A partire poi dal terzo mese il CONTRAENTE comincerà a pagare l'importo mensilizzato; pertanto, il primo anno verranno addebitate sul conto corrente del cliente 11 (undici) rate così suddivise: 1 (una) rata alla sottoscrizione e 10 (dieci) rate successive. Per le annualità successive saranno addebitate 12 (dodici) mensilità a partire dal mese di rinnovo.



[2]: La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza? Qualora il contratto sia stipulato "con tacito rinnovo", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacito rinnovo" la copertura si interrompe alla scadenza annua.



[3]: Cos'è il premio? Il premio, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta.

Art. 9 - Adeguamento del premio

In caso di contratto a tacito rinnovo, la COMPAGNIA, qualora intenda rinnovare il contratto con condizioni di PREMIO diverse da quelle precedentemente pattuite, si impegna a comunicare direttamente al CONTRAENTE l'ammontare del nuovo PREMIO almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale del contratto. Il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di PREMIO comunicate da Arca Assicurazioni qualora il CONTRAENTE, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto, non dichiari di rifiutare il nuovo PREMIO.

Art. 10 - Indicizzazione^[4]

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, le somme assicurate della voce INCENDIO FABBRICATO, INCENDIO CONTENUTO, TERREMOTO FABBRICATO e TERREMOTO CONTENUTO sono adeguate in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Art. 11 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al PREMIO, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del CONTRAENTE anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Arca Assicurazioni.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del CONTRAENTE, relative a circostanze tali che Arca Assicurazioni non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il CONTRAENTE ha agito con dolo o colpa grave (articolo 1892 del Codice Civile).

Se invece il CONTRAENTE ha agito senza dolo o colpa grave, Arca Assicurazioni può recedere dal contratto e, in caso di SINISTRO, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il PREMIO convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle COSE (articolo 1893 del Codice Civile).

Art. 13 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO **entro i 30 (trenta) giorni successivi**.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 14 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del



[4]: Cosa si intende con indicizzazione? Se il valore del Fabbricato e del Contenuto è stato correttamente determinato al momento della stipula del contratto (Valore a nuovo), l'indicizzazione consente di mantenere tali valori aggiornati applicando nel tempo l'indice ISTAT secondo quanto riportato nelle condizioni generali di Assicurazione (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma). Grazie all'applicazione dell'indicizzazione il Valore a nuovo del Fabbricato e del Contenuto inizialmente assicurato, sarà correttamente aggiornato nel tempo.

RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre proporzionalmente il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile.

Il contratto si scioglie se il RISCHIO cessa di esistere dopo la sottoscrizione del contratto. I premi relativi al periodo di ASSICURAZIONE in corso al momento della cessazione del RISCHIO sono dovuti per intero.

Art. 15 - Colpa grave

I danni coperti dal presente contratto vengono indennizzati anche se causati:

- a) da colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO e/o dei loro FAMILIARI conviventi, salvo quanto previsto alla sezione "Furto e Rapina";
- b) da dolo o colpa grave delle persone di cui l'ASSICURATO deve rispondere, salvo quanto previsto alla sezione "Responsabilità Civile".

ALTRE NORME

Art. 16 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 18 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 20 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, dal contratto valgono le norme di legge vigenti.

COSA È ASSICURATO**Parte A - Garanzia base Incendio****Art. 21 - Oggetto della garanzia Incendio ed altri eventi**

La COMPAGNIA, nella forma a "VALORE INTERO", se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati al FABBRICATO e al CONTENUTO assicurati posti all'indirizzo, riportato nella scheda di POLIZZA e nelle relative DIPENDENZE E/O PERTINENZE, da:

- 1) INCENDIO;
- 2) fulmine;
- 3) ESPLOSIONE, IMPLOSIONE, SCOPPIO;
- 4) urto di veicoli di terzi, bang sonico, urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di COSE trasportate, caduta di satelliti;
- 5) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie;
- 6) Eventi atmosferici: grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e COSE da esso trascinate, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al TETTO, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopraddetti. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta)**. In nessun caso la COMPAGNIA indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, **importo superiore al 70% della somma assicurata alle singole voci**.
- 7) Caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- 8) Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il FABBRICATO, qualora acquistato, col massimo di € 2.000,00 (duemila)** e con l'applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)**;
- 9) Colpa grave del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO: vengono indennizzati i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave, anche se del CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO;
- 10) Danni consequenziali: i danni materiali non causati direttamente (consequenziali) da INCENDIO, Fulmine, ESPLOSIONE o SCOPPIO che abbiano colpito le COSE assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri da esse, causati da:
 - a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica
 - c) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - d) colaggio o fuoriuscita di liquidi.
- 11) Guasti arrecati dai soccorritori quali Vigili del fuoco o da altri soccorritori compreso intervento dell'ASSICURATO, allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti;
- 12) Spese di ricostruzione di ARCHIVI, documenti, registri cartacei e non: se assicurato il CONTENUTO, la COMPAGNIA rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di ARCHIVI, documenti, registri cartacei e non (supporti e dati) danneggiati a seguito di SINISTRO indennizzabile e **fino alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila)** nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. **Dalla presente garanzia si intendono escluse le spese sostenute**

per il riacquisto di programmi in licenza d'uso;

13) MERCI non attinenti l'ATTIVITÀ ESERCITATA: nella voce CONTENUTO, qualora acquistato, sono comprese le MERCI anche se di terzi e diverse da quelle attinenti l'ATTIVITÀ ESERCITATA, **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla voce CONTENUTO**, qualora acquistata, **con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila);**

14) ASSICURAZIONE di beni presso fiere, mostre e/o terzi: Macchinari, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO e MERCI si intendono assicurate quando, all'esterno dell'esercizio assicurato, si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla voce CONTENUTO, qualora acquistata, con il massimo di € 10.000,00 (diecimila);**

15) MERCI in aumento per il periodo Natalizio: la somma assicurata alla voce CONTENUTO, qualora acquistata, si intende aumentata del 15% per il periodo che decorre dalle ore 24:00 del 30 novembre di ogni anno fino alle ore 24:00 del 15 gennaio successivo;

16) Rinuncia al diritto di rivalsa: la COMPAGNIA rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge;
- b) le società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti dell'ASSICURATO;

purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile e sempre che, al momento del SINISTRO, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti mediante altre polizze di ASSICURAZIONE per i fatti che hanno provocato il danno;

17) Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento: la COMPAGNIA rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un SINISTRO indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio per:

- a) demolire, sgomberare, trasportare, stoccare e smaltire in idonea discarica i residui del SINISTRO (**con esclusione** dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
- b) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per anno assicurativo.

18) Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi: la COMPAGNIA indennizza, anche a parziale deroga dell'Art. 22 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, punti 1) e 6), i DANNI MATERIALI E DIRETTI alle COSE assicurate causati, da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:

- a) con impiego di esplosivi;
- b) in occasione di occupazione non militare del FABBRICATO, con l'intesa che, se la durata dell'occupazione è superiore a 5 (cinque) giorni, l'ASSICURAZIONE è limitata ai danni da INCENDIO e a quelli da ESPLOSIONE o SCOPPIO non causati da esplosivi.

Sono esclusi i danni causati con dolo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10%, con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta). In nessun caso la COMPAGNIA indennizzerà , per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al 70% delle somme assicurate alle singole voci.

19) Danni a tende frangisole, tettoie, gazebo e tensostrutture da eventi atmosferici: a parziale deroga delle esclusioni previste all'Art. 23 - Esclusioni specifiche, "Eventi atmosferici" alla lettera d), la COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI alle tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrutture ed ai fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nell'area di pertinenza dell'attività. Questa estensione di garanzia, per ciascuna annualità assicurativa, è prestata **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il FABBRICATO**, qualora acquistato, **con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta);**

20) Onorari dei periti nominati autonomamente dall'ASSICURATO in caso di SINISTRO: in caso di

danno indennizzabile, la COMPAGNIA si obbliga a rimborsare, gli onorari dei periti nominati dall'ASSICURATO in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata **con il limite del 2% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 5.000,00 (cinquemila);**

21) Anticipo INDENNIZZO: se il danno indennizzabile a termini di POLIZZA è di valore stimato superiore a € 15.000,00 (quindicimila) il CONTRAENTE, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 74 - Anticipo dell'indennizzo e 75 - Limite massimo dell'indennizzo, può richiedere un anticipo dell'INDENNIZZO **nel limite del 50% del danno indennizzabile con il massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila);**

22) Conduzione del FABBRICATO e/o del CONTENUTO: qualora, al momento del SINISTRO, il CONTRAENTE sia conduttore e non proprietario del FABBRICATO e/o del CONTENUTO assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque prestate, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario (ASSICURAZIONE per conto altrui), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile previste per il conduttore.

23) Commercio ambulante: qualora l'ASSICURATO eserciti anche l'attività di commercio ambulante, così come descritta in scheda di POLIZZA, le garanzie prestate sugli enti assicurati alla voce CONTENUTO, qualora acquistato, si intenderanno sempre operanti anche:

- 1) a bordo dell'automezzo col quale viene svolta l'attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- 2) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

24) Kasko LASTRE, vetrine, insegne: la COMPAGNIA rimborsa, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO **con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) e fino alla concorrenza del limite annuo di € 1.500,00 (millecinquecento)** le spese sostenute dall'ASSICURATO per la sostituzione delle LASTRE poste all'indirizzo indicato nella scheda di POLIZZA (compresi i costi di trasporto ed installazione **ed esclusa qualsiasi altra spesa**), con altre nuove, uguali o equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura dovuta a qualsiasi causa accidentale non espressamente esclusa.

Sono inclusi in garanzia i danni:

- a) da FURTO o RAPINA consumati e/o tentati;
- b) **provocati al CONTENUTO** dalla rottura delle LASTRE ed insegne, **fino alla concorrenza del 20% dell'INDENNIZZO** dovuto per le spese di cui sopra.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 22 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio^[5]

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici;
- 2) causati da ESPLOSIONE o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) di smarrimento, FURTO o tentato FURTO delle COSE assicurate;
- 4) subiti dalle MERCI in refrigerazione per effetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da TERREMOTO, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- 6) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- 7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle COSE assicurate;
- 8) di fenomeno elettrico a MACCHINARI E APPARECCHIATURE ELETTRICI ED ELETTRONICI, nonché a impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti,

 [5]: Quando si applicano queste esclusioni? Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".

anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;

9) causati da gelo;

10) ai beni in leasing.

Art. 23 - Esclusioni specifiche

Oltre a quanto previsto nell'Art. 22 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- Esplosione, implosione, scoppio (Art. 21 punto 3)

a) da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'ASSICURATO, siano presenti in locali non oggetto dell'Attività assicurata;

b) a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.

- Eventi Atmosferici (Art. 21 punto 6)

a) a vetrate, lucernari, pannelli fotovoltaici e solari termici;

b) a LASTRE in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;

c) a enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;

d) a tende frangisole, tettoie, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coperture pressostatiche e tensostatiche, serre e a quanto in essi CONTENUTO;

e) da infiltrazione, umidità, stillicidio;

f) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

g) da sovraccarico di neve;

h) da allagamenti, slavine, frane e mareggiate.

- Kasko lastre, vetrine, insegne (Art. 21 punto 24)

a) derivanti da crollo di FABBRICATO o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del FABBRICATO, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle LASTRE od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle LASTRE o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

b) a LASTRE che alla data dell'entrata in vigore della presente POLIZZA non fossero integre ed esenti da difetti;

c) a sorgenti luminose e delle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;

d) a LASTRE costituenti MERCI o aventi valore artistico;

e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;

f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

g) di semplice scheggiatura, rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle LASTRE.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B - Pacchetti e garanzie integrative

Art. 24 - Pacchetto Guasti e Danni a Terzi da incendio^[6]

Qualora questo pacchetto e una delle formule (standard, extra) previste per l'intero pacchetto sia opzionato dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto e richiamato in scheda di POLIZZA, la garanzia viene estesa ai danni al FABBRICATO e al CONTENUTO conseguenti a:

1) Danni da acqua fuoriuscita da condotta a seguito di rottura accidentale di impianti in genere

Sono esclusi i danni:

- a) da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
- b) alle MERCI, ad eccezione di quelle in esposizione, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm dal pavimento se poste in locali interrati o seminterrati;
- c) conseguenti a rottura di grondaie e pluviali.

La garanzia è prestata nel limite delle somme assicurate alle voci FABBRICATO e/o CONTENUTO con una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)**.

2) Spese di ricerca e riparazione di rotture accidentali di impianti in genere

In caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1) "Danni da acqua fuoriuscita da condotta" del presente articolo, la COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del FABBRICATO che ha provocato la fuoriuscita di acqua nei locali assicurati.

La garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO con l'applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)** e fino alla concorrenza del limite relativo alla formula opzionata dal CONTRAENTE per l'intero pacchetto al momento della sottoscrizione del contratto:

- **formula Standard limite € 2.500,00 (duemilacinquecento);**
- **formula Extra limite € 5.000,00 (cinquemila).**

3) Danni elettrici ad impianti ed apparecchiature elettriche/elettroniche^[7]

A parziale deroga del punto 8) "fenomeni elettrici" dell'Art. 22 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, la COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI arrecati agli impianti elettrici e a MACCHINARI E APPARECCHIATURE ELETTRICI ED ELETTRONICI, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine.

Sono esclusi i danni:


- a) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
- b) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
- c) avvenuti durante le fasi di montaggio, prova, manutenzione;
- d) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;


La garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO a VALORE A NUOVO con l'applicazione di una **FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)** e fino alla concorrenza del limite relativo alla formula opzionata dal CONTRAENTE per l'intero pacchetto al momento della sottoscrizione del contratto.

- **formula Standard limite € 2.500,00 (duemilacinquecento);**
- **formula Extra limite € 5.000,00 (cinquemila).**

4) Danni a terzi conseguenti a sinistro "INCENDIO"

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del massimale per SINISTRO relativo alla formula opzionata dal CONTRAENTE per l'intero pacchetto al momento della

 [6]: Es: Perché è utile all'assicurato acquistare questo pacchetto? a) A causa di una rottura accidentale di un tubo dell'acqua dell'impianto idraulico, il fabbricato e la merce contenuta nel fabbricato assicurato vengono danneggiati. Se non si è acquistato il pacchetto che comprende sia i danni da acqua fuoriuscita da condotta a seguito di rotture accidentale di impianti in genere che le spese di ricerca e riparazione di rotture accidentali in impianti in genere la Compagnia non indennizzerà il danno. b) Le fiamme derivanti dall'incendio dell'impresa assicurata si propagano e creano danni ai fabbricati circostanti di proprietà di terzi (in diversi casi l'impresa costituisce una porzione di un fabbricato di maggiori dimensioni di proprietà multipla). Se non si è acquistato il pacchetto comprendente i danni a terzi da incendio la Compagnia non indennizzerà il danno provocato ai terzi.

 [7]: Es: Come viene calcolato l'indennizzo per questa garanzia se acquisto la formula Extra? Limite di indennizzo: € 5.000,00. Franchigia: € 250,00 Danno da corto circuito: € 1450,00 In caso di danno indennizzabile all'assicurato verranno indennizzati i danni subiti al netto di della franchigia. Indennizzo: € 1450,00 - € 250,00 = € 1200,00

sottoscrizione del contratto:

- **formula Standard massimale € 250.000,00 (duecentocinquantamila);**
- **formula Extra massimale € 500.000,00 (cinquecentomila).**

delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge:

- a) per DANNI MATERIALI E DIRETTI cagionati alle COSE di terzi da SINISTRO indennizzabile a termini della presente Sezione 2 – Incendio ed altri eventi, terremoto.
- b) ai DANNI INDIRETTI a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **fino alla concorrenza del 10% del massimale** della formula opzionata.

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- 1) a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'ASSICURATO ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le COSE trasportate sugli stessi purché non destinate all'ASSICURATO né in corso di spedizione da parte dello stesso;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati "terzi":

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- b) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la COMPAGNIA avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'ASSICURATO. **L'ASSICURATO deve astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 25 - Pacchetto Neve, Gelo e Acqua piovana

Qualora questo pacchetto sia opzionato dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto e richiamato in scheda di POLIZZA, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti alle seguenti garanzie:

1) Sovraccarico neve sul TETTO

A parziale deroga dell'Art. 23 - Esclusioni specifiche, lettera g) "sovraccarico neve", la COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI alla COSE assicurate causati dal crollo totale o parziale delle strutture portanti del TETTO per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle COSE assicurate.

Sono esclusi i danni causati:

- 1) da valanghe e slavine;
- 2) ai fabbricati non conformi alle norme vigenti, al momento della costruzione, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro CONTENUTO;
- 3) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro CONTENUTO;
- 4) ai capannoni pressostatici, gazebo, tensostrutture, tendostrutture e al loro CONTENUTO;
- 5) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strutture di conduzione delle acque, pannelli fotovoltaici e solari termici e consimili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del TETTO o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- 6) da scivolamento delle tegole.

La garanzia, per ciascuna annualità assicurativa, è prestata **fino alla concorrenza del 50% delle somme**

rispettivamente assicurate alle voci FABBRICATO e CONTENUTO con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).

2) Gelo

A deroga di quanto previsto del punto 9) "gelo" dell'Art. 22 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, la garanzia è estesa ai danni materiali direttamente causati alla COSE assicurate da rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all'interno del FABBRICATO ed al servizio dello stesso.

Sono comprese, **fino alla concorrenza di € 2.500,00 (duemilacinquecento)**, le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del FABBRICATO;
- b) a fabbricati privi di impianto di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la COMPAGNIA pagherà importo superiore al **5% delle somme assicurate alle voci FABBRICATO e CONTENUTO, col massimo di € 10.000,00 (diecimila) per annualità assicurativa, con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).**

3) Danni da acqua piovana: rigurgito fogne e intasamento grondaie

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI causati da:

- 1) rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne verificatosi nell'interno del FABBRICATO assicurato;
- 2) infiltrazione dal TETTO a seguito di intasamento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve.

Sono tuttavia esclusi:

- a) i danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;
- b) le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
- c) danni alle MERCI poste in locali interrati o seminterrati.

Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la COMPAGNIA pagherà importo **superiore al 5% delle somme assicurate** alle voci FABBRICATO e CONTENUTO, col **massimo di € 10.000,00 (diecimila) per annualità assicurativa, con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% col minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Art. 26 - Pacchetto danni indiretti: diaria giornaliera

Qualora questo pacchetto sia acquistato dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto e richiamato in scheda di POLIZZA, a parziale deroga dell'Art. 22 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, punto 7) "Danni indiretti", la COMPAGNIA indennizza i danni derivanti all'ASSICURATO in seguito alla inattività dell'esercizio assicurato, a seguito di SINISTRO indennizzabile alla Sezione 2 - Incendio ed altri eventi, terremoto, sotto forma di diaria giornaliera.

La garanzia è convenuta in forma forfettaria, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, nel limite per annualità assicurativa, previsto dalla formula opzionata dal CONTRAENTE:

- **formula Standard € 250,00 (duecentocinquanta) al giorno per un massimo di 90 (novanta) giorni;**
- **formula Extra € 500,00 (cinquecento) al giorno per un massimo di 90 (novanta) giorni.**

La garanzia opera a partire dal quarto (4°) giorno cioè con una FRANCHIGIA di 3 (tre) giorni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'esercizio assicurato, l'indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione delle vendite e/o dell'attività.

La garanzia è operante per danni indennizzabili da TERREMOTO o da altri pacchetti integrativi se indicati nella scheda di POLIZZA.

Questa indennità non viene mai corrisposta per:

- danni da acqua condotta;

- danni elettrici.

Art. 27 - Pacchetto danni da incendio a merci ed attrezzature trasportate

La COMPAGNIA, nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa voce, indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dalle MERCI ed Attrezzature inerenti l'attività dichiarata durante il trasporto all'esterno dell'azienda, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'attività dichiarata, causati da:

- 1) INCENDIO;
- 2) ESPLOSIONE o SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi;
- 3) urto con veicolo di terzi identificato, ribaltamento, uscita di strada, sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
- 4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici e dolosi.

La garanzia è prestata con una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta).

L'ASSICURAZIONE vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 28 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE è stipulata nella forma a "VALORE INTERO" sia per il FABBRICATO sia per il CONTENUTO.

L'ASSICURAZIONE vale per il FABBRICATO indicato in scheda di POLIZZA.

Art. 29 - Tipo della garanzia

La garanzia è prestata a "VALORE A NUOVO" e il valore delle COSE assicurate deve corrispondere:

- 1) per il FABBRICATO, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il FABBRICATO **escluso il valore dell'area;**
- 2) per il CONTENUTO, al costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative.

Art. 30 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Ferme restando tutte le altre condizioni di POLIZZA e che il FABBRICATO e i relativi impianti siano in buono stato di manutenzione e stabilità, le garanzie sono operanti alla condizione che:

Relativamente alle caratteristiche costruttive, il FABBRICATO abbia:

- strutture portanti verticali in materiali INCOMBUSTIBILI;
- pareti esterne in materiali INCOMBUSTIBILI;
- copertura del TETTO in materiali INCOMBUSTIBILI;
- solai anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del TETTO anche in materiali combustibili;
- rivestimenti in materiali anche INCOMBUSTIBILI;
- coibentazioni anche in materiali combustibili;
- essere in buono stato di manutenzione e stabilità.

Nelle pareti esterne e nella copertura del TETTO è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purché queste non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva;

La copertura è operante, per un periodo massimo di 30 (trenta) mesi, anche per il FABBRICATO assicurato in fase di manutenzione straordinaria purché in possesso dei requisiti sopra descritti (salvo quanto previsto per la garanzia TERREMOTO).

Ferme rimanendo le caratteristiche costruttive del FABBRICATO previste ai fini della prestazione della

garanzia TERREMOTO qualora acquistata.

Art. 31 - Delimitazioni

Ferma la somma assicurata al CONTENUTO, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- 1) **fino alla concorrenza del 10%** della somma assicurata per il CONTENUTO **con il massimo di € 2.000,00 (duemila), per PREZIOSI e VALORI;**
- 2) **fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo oggetto** relativamente a pellicce, oggetti di argento e servizi di argenteria anche se costituenti MERCI;
- 3) **fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo oggetto d'arte costituente merce;**
- 4) **fino alla concorrenza di € 3.000,00 (tremila) per Modelli e stampi**, a condizione che tali spese siano sostenute entro 1 (uno) anno dalla data del SINISTRO.

Art. 32 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel **territorio Italiano**.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare la garanzia di seguito proposta che sarà operante solo se indicata in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte C - Terremoto (operante solo se richiamata in polizza)

Art. 33 - Garanzia Base Terremoto

La COMPAGNIA indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI subiti dal FABBRICATO e/o dal CONTENUTO assicurato causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO

La COMPAGNIA, se conseguenti ad evento indennizzabile, rimborsa anche:

- c) le **spese per demolire, sgomberare, trattare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO** alla più vicina discarica autorizzata; nonché per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi, per consentire il ripristino dei locali. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 100.000,00 (centomila)**;
- d) le spese sostenute per **la riprogettazione del FABBRICATO**, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse** multe, ammende e sanzioni amministrative; sono comprese le spese sostenute per l'adeguamento antisismico del FABBRICATO.

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo SINISTRO".

Art. 34 - Delimitazioni

La garanzia TERREMOTO viene prestata con i limiti di INDENNIZZO, espressi in percentuale delle somme assicurate alle singole voci del "FABBRICATO" e/o "CONTENUTO", riportati in POLIZZA.

Tale limite è operante per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 35 - Rischi esclusi per la sola parte C -Terremoto^[8]

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, alluvione e inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO sul FABBRICATO e/o CONTENUTO assicurato;
- d) di FURTO, smarrimento, RAPINA, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

Art. 36 - Scoperto

Per ogni SINISTRO indennizzabile la COMPAGNIA applica **uno SCOPERTO del 10% e il minimo di €**

 [8]: Queste esclusioni riguardano esclusivamente la parte C - Terremoto

10.000,00 (diecimila).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 37 - Caratteristiche del fabbricato

Ferme le classi costruttive del FABBRICATO dichiarate di cui all'Art. 30 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive, si intendono per:

- a) **FABBRICATO Antisismico**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **FABBRICATO in Cemento Armato**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
- l'armatura del TETTO in legno;

- c) **FABBRICATO in Muratura**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO.

Art. 38 - Forma dell'assicurazione

La garanzia è prestata nella forma a VALORE INTERO.

Art. 39 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia di ubicazione del RISCHIO una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 giorni antecedenti le ore 24:00 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio ed altri eventi, terremoto
Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base incendio ed altri eventi (Art. 21)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Eventi atmosferici (punto 6)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino 70% delle Somme assicurate fabbricato e contenuto
Spese di ricerca rottura e riparazione di condutture gas (punto 8)	Franchigia di € 250,00	Fino 2% della somma assicurata fabbricato massimo € 2.000,00
Spese di ricostruzione di archivi, documenti, registri cartacei e non (punto 12)	-	Fino € 2.000,00
Merci non attinenti l'attività esercitata (punto 13)	-	Fino 5% somma assicurata contenuto massimo € 5.000,00
Assicurazione di beni presso fiere, mostre e/o terzi (punto 14)	-	Fino 5% della somma assicurata contenuto, massimo € 10.000,00
Merci in aumento per il periodo Natalizio (punto 15)	-	Aumento del 15% somma assicurata contenuto, dalle ore 24:00 del 30 Novembre fino alle ore 24:00 del 15 Gennaio successivo
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento residuati sinistro (punto 17)	-	€ 10.000,00 per anno
Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi (punto 18)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino 70% delle Somme assicurate fabbricato e contenuto
Tende frangisole, tettoie, gazebo e tensostrutture danni da eventi atmosferici (punto 19)	scoperto 10% minimo € 250,00	Fino 5% della somma assicurata fabbricato
Onorari periti nominati autonomamente dall'assicurato in caso di sinistro (punto 20)	-	limite 2% dell'indennizzo, massimo € 5.000,00
Anticipo indennizzo: a richiesta del contraente (punto 21)	-	Se danno indennizzabile e di valore stimato superiore a € 15.000,00, anticipo 50% danno, massimo anticipo € 250.000,00
kasko lastre, vetrine, insegne (punto 24)	Franchigia di € 250,00	Fino € 1.500,00 per anno <u>Per i danni provocati al contenuto dalla rottura delle lastre e insegne: fino al 20% dell'indennizzo</u>

Pacchetto Guasti e danni a terzi da incendio (Art. 24)

Garanzia/Argomento	Franchigia	Pacchetto Standard	Pacchetto Extra
Danni da acqua fuoriuscita da condotta a seguito di rottura accidentale di impianti in genere (punto 1)	€ 250,00	somme assicurate fabbricato e contenuto	somme assicurate fabbricato e contenuto
Spese di ricerca e riparazione di rotture accidentali di impianti in genere (punto 2)	€ 250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Danni Elettrici ad impianti ed apparecchiature elettriche/elettroniche (punto 3)	€ 250,00	€ 2.500,00	€ 5.000,00
Danni a terzi conseguenti a sinistro incendio (punto 4)"	-	€ 250.000,00	€ 500.000,00

Pacchetto Danni Indiretti (Art. 26)

Garanzia/Argomento	Franchigia	Pacchetto Standard	Pacchetto Extra
Danni indiretti: diaria giornaliera	3 giorni	€ 250,00	€ 500,00

Pacchetto Neve, Gelo e Acqua piovana (Art. 25)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Sovraccarico Neve sul tetto (punto 1)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	50% delle somme assicurate fabbricato e contenuto
Gelo (punto 2)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	5% delle somme assicurate fabbricato e contenuto, massimo di € 10.000,00
Danni da acqua piovana: rigurgito fogne e intasamento grondaie (punto 3)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	5% delle somme assicurate fabbricato e contenuto, massimo di € 10.000,00

Pacchetto danni da incendio a merci ed attr.trasportate (art. 27)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Pacchetto danni da incendio a merci ed attrezzature trasportate	Franchigia € 250,00	Somma assicurata

Terremoto fabbricato e contenuto (Art. 33)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Terremoto fabbricato	Scoperto 10% Somma assicurata, minimo € 10.000,00	70% o 100% Somma assicurata fabbricato
Terremoto contenuto	Scoperto 10% Somma assicurata, minimo € 10.000,00	70% o 100% Somma assicurata contenuto
Demolire, sgomberare, smaltire i residui	Scoperto 10% Somma assicurata,	fino al 10% dell'indennizzo, massimo €

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo indennizzo
del sinistro (lettera c)	minimo € 10.000,00	100.000,00
Riprogettazione del fabbricato (lettera d)	Scoperto 10% Somma assicurata, minimo € 10.000,00	Somma assicurata

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Parte A - Garanzia base Furto e Rapina

Art. 40 - Oggetto della garanzia base Furto e Rapina

La COMPAGNIA indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di POLIZZA e nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, i DANNI MATERIALI E DIRETTI dovuti alla perdita del CONTENUTO, **esclusi PREZIOSI**, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1) FURTO commesso all'interno dell'esercizio assicurato purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le COSE assicurate:

- a) a seguito di rottura o SCASSO di robusti sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del TETTO, di soffitti, di pavimenti, di VETRI STRATIFICATI;
- b) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
- c) con uso fraudolento di chiavi. Per l'operatività della garanzia è condizione essenziale che l'ASSICURATO provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti per la custodia dei locali;
- d) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o SCASSO, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- e) a seguito di SCASSO delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; **la garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 25%;**
- f) durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione fra le ore 8:00 e le ore 24:00, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette anche se da solo vetro fisso;
- g) mediante l'impiego di attrezzi o di particolare agilità personale, qualora le aperture si trovino ad oltre 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
- h) per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- i) in modo clandestino e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Per le COSE assicurate custodite in CASSAFORTE, la COMPAGNIA è obbligata a pagare soltanto se l'autore del FURTO, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia asportato la CASSAFORTE o l'abbia violata mediante rottura o SCASSO.

2) FURTO commesso senza introduzione nei locali contenenti le COSE assicurate:

- a) dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
- b) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all'ATTIVITÀ ESERCITATA. La garanzia è operante anche durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le ore 8:00 e le ore 24:00;

3) RAPINA avvenuta nei locali contenenti le COSE assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. **La garanzia è estesa agli EFFETTI PERSONALI**, compresi PREZIOSI e VALORI, di dipendenti, fornitori e clienti presenti all'interno dell'impresa **fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per SINISTRO;**

4) FURTO commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal CONTRAENTE o dall'ASSICURATO purché il FURTO sia avvenuto nei modi previsti ai precedenti punti 1) e 2) del presente articolo, fuori dalle ore di lavoro e l'autore del FURTO non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle COSE assicurate;

5) FURTO o RAPINA commessi in occasioni di eventi sociopolitici ed atmosferici: le garanzie di cui ai punti precedenti sono operanti anche se il SINISTRO sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, uragani, bufere, trombe d'aria, grandine e neve. Qualora il SINISTRO fosse in rapporto con tali eventi, **la garanzia è prestata con una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta), ferme franchigie e scoperti di maggiore entità previsti in POLIZZA;**

6) FURTO e RAPINA presso fiere, mostre, terzi: il CONTENUTO si intende assicurato contro FURTO e RAPINA quando, all'esterno dell'impresa assicurata, si trova temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre. La garanzia FURTO è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le COSE assicurate con le modalità di cui al punto 1) del presente articolo ed è prestata **fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata alla voce CONTENUTO e con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta);**

7) FURTO utilizzando veicoli ricoverati nell'azienda assicurata: qualora il FURTO sia stato commesso utilizzando, per l'asportazione delle COSE assicurate, veicoli che si trovano nell'ambito dell'azienda assicurata **il pagamento dell'INDENNIZZO sarà effettuato con uno SCOPERTO del 25%;**

8) MERCI in aumento per il periodo natalizio: la somma assicurata alla voce CONTENUTO si intende aumentata del 15% per il periodo che decorre dalle ore 24:00 del 30 novembre di ogni anno fino alle ore 24:00 del 15 gennaio successivo.

La garanzia, entro i limiti della somma assicurata alla voce CONTENUTO, comprende inoltre:

9) Guasti cagionati dai ladri nel commettere il FURTO o la RAPINA o nel tentativo di commetterli:

a) alle COSE assicurate **(esclusi i VALORI)** purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) del presente articolo. La garanzia opera anche durante il loro possesso o l'uso abusivo conseguente al reato;

b) ai locali che contengono le COSE assicurate ed ai relativi infissi senza l'applicazione di eventuali franchigie o scoperti previsti nella scheda di POLIZZA, purché le modalità dell'evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) del presente articolo;

c) ai componenti degli impianti di allarme posti all'esterno dei locali, senza l'applicazione di eventuali franchigie/scoperti previsti in POLIZZA.

10) FURTO di fissi e infissi: la COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute a seguito di FURTO o tentato FURTO di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli elementi di transito, illuminazione, ed aerazione, di apparecchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del FABBRICATO **ad esclusione delle componenti in rame.** La garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila) per SINISTRO ed entro i limiti della somma assicurata alla voce CONTENUTO;**

11) FURTO VALORI: in caso di FURTO commesso con le modalità descritte ai punti 1) e 4) del presente articolo, la COMPAGNIA, per il solo rischio FURTO ed in deroga all'Art. 41 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione furto e rapina, punto 15) "Furto e rapina di valori", **assicura i VALORI riposti sotto chiave, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO con il massimo di € 2.000,00 (duemila);**

12) RAPINA VALORI all'interno dei locali: la COMPAGNIA, in deroga all'Art. 41 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione furto e rapina, punto 15) "Furto e rapina di valori", assicura contro il solo rischio di RAPINA di VALORI **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO con il massimo di € 2.000,00 (duemila),** a condizione che la RAPINA sia avvenuta nei locali indicati nella scheda di POLIZZA anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

13) Atti vandalici commessi dai ladri alle COSE assicurate **(esclusi i VALORI)** nel commettere il FURTO o la RAPINA o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell'evento siano confermi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3) del presente articolo; **la garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta);**

14) Onorari periti nominati autonomamente dall'ASSICURATO in caso di SINISTRO: la COMPAGNIA

rimborsa, se conseguenti ad un SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, fermo il limite della somma assicurata alla voce CONTENUTO, le spese sostenute per gli onorari dei periti scelti e nominati autonomamente dall'ASSICURATO in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri **fino alla concorrenza del 2% dell'INDENNIZZO liquidato, col massimo di € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa;**

15) Spese di ricostruzione ARCHIVI: la COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad un SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, le spese relative ai costi del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostruzione di documenti, anche personali dell'ASSICURATO o degli ADDETTI, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri SUPPORTI INFORMATICI per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici **fino alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila) per SINISTRO;**

16) Infortunio SCIPPO e RAPINA: assistenza psicologica e spese sanitarie: la COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad un SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, le spese sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, **esclusi comunque i medicinali**, conseguenti ad infortunio subito dall'ASSICURATO o dagli ADDETTI a seguito di SCIPPO o RAPINA, consumati o tentati indennizzabili a termini di POLIZZA e comprese le spese per assistenza psicoterapeutica **fino alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa;**

17) Anticipo INDENNIZZO: se danno indennizzabile a termini di POLIZZA e di valore stimato superiore a € 15.000,00 (quindicimila) il CONTRAENTE, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 74 - Anticipo dell'indennizzo e 75 - Limite massimo dell'indennizzo, può richiedere un anticipo dell'INDENNIZZO **nel limite del 50% del danno indennizzabile con il massimo di € 25.000,00 (venticinquemila);**

18) Commercio ambulante: qualora l'ASSICURATO eserciti anche l'attività di commercio ambulante, così come descritta in scheda di POLIZZA, le garanzie comprendono: la RAPINA di MERCI, MACCHINARI, ARREDAMENTO e ATTREZZATURE inerenti all'attività assicurata **(esclusi VALORI e PREZIOSI)**, quando si trovino all'aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato, di proprietà o in uso all'ASSICURATO, con il quale egli effettua la propria attività. La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% somma assicurata alla voce CONTENUTO con il massimo di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e con uno SCOPERTO del 20%.**

19) Vetrinette esterne nei pressi dell'impresa: la COMPAGNIA, **fino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per anno**, indennizza il FURTO di MERCI o prodotti inerenti all'attività assicurata **(esclusi VALORI e PREZIOSI)** contenuti nelle vetrinette esterne non comunicanti internamente coi locali. La garanzia è operante a condizione che le vetrinette siano validamente fissate e chiuse con serrature o lucchetti e siano poste a non più di 20 (venti) metri dagli accessi dell'esercizio. **La garanzia è prestata con una FRANCHIGIA fissa di € 150,00 (centocinquanta). Per la presente garanzia, sebbene selezionata in POLIZZA, non è operante il "Reintegro somma assicurata in caso di sinistro"** di cui al successivo punto 3) dell'Art. 83 - Riduzione somma assicurata in caso di sinistro; scoperti e franchigie.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 41 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Furto e Rapina

Salvo che il SINISTRO non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi, **sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:**

- 1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- 2) guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) INCENDIO, ESPLOSIONE, IMPLOSIONE o SCOPPIO anche se provocati dall'autore del SINISTRO.

Sono altresì esclusi i danni:

- 5) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell'ASSICURATO o CONTRAENTE, degli Amministratori, dei soci a responsabilità illimitata;
- 6) commessi o agevolati con dolo:

- a) da persone legate da vincoli di parentela o di affinità con le persone di cui al precedente punto 5);
 - b) da persone che risiedono con il titolare/titolari dell'attività assicurata o che occupano i locali contenenti le COSE assicurate o locali con questi comunicanti;
 - c) dai dipendenti dell'ASSICURATO o CONTRAENTE durante l'orario di lavoro;
 - d) dagli incaricati della sorveglianza delle COSE assicurate o dei locali che le contengono;
- 7) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguardanti la materialità delle COSE assicurate;
- 8) da FURTO avvenuto quando i locali contenenti le COSE assicurate rimangono incustoditi per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi. Relativamente ai PREZIOSI e VALORI **l'esclusione decorre** dalle ore 24:00 dell'8° (ottavo) giorno;
- 9) ai veicoli a motore non costituenti MERCI;
- 10) a slot machine, gettoniere, cambiamonete e relativi contenuti;
- 11) a seguito di SCASSO di vetri non stratificati, salvo i casi previsti ai punti 1) lettera e) "Scasso" ed f) "periodi di chiusura diurna e serale" dell'Art. 40 - Oggetto dell'assicurazione garanzia base furto e rapina;
- 12) derivanti da truffa;
- 13) derivanti da FURTO con destrezza;
- 14) alle COSE poste all'aperto anche se in aree recintate o comunque nei parcheggi relativi all'attività assicurata;
- 15) da FURTO e RAPINA di VALORI, salvo quanto previsto all'Art. 40 - Oggetto della garanzia base furto e rapina, punto 3) "Rapina";
- 16) ai beni in leasing.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare le garanzie di seguito proposte che saranno operanti solo se indicata in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B - Pacchetti e garanzia integrativa

Art. 42 - Pacchetto Portavalori, Reintegro somma assicurata^[9]


Qualora questo pacchetto sia opzionato dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto e richiamato in scheda di POLIZZA, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti a:

1) DANNI INDIRETTI: Spese per favorire il riavvio dell'attività interrotta a seguito di SINISTRO

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad un SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA, le spese necessarie e ragionevolmente sostenute e documentate, a seguito di forzata inattività, di almeno 3 (tre) giorni per:

- a) pubblicizzare il riavvio dell'attività;
- b) utilizzare macchinari ed impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
- c) svolgere lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
- d) affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell'attività;

Il rimborso è comunque limitato alle spese sostenute nei 30 (trenta) giorni successivi al momento in cui si è verificato il SINISTRO fino alla concorrenza complessiva di € 2.000,00 (duemila) per annualità assicurativa.

 [9]: Es: Cosa avviene in caso di sinistro se l'assicurato ha acquistato questo pacchetto? Somma assicurata contenuto: € 15.000,00 L'assicurato ha subito un furto per un danno di € 10.000,00 A seguito del sinistro la somma assicurata si riduce immediatamente di pari importo fino alla prima scadenza annua e quindi si riduce a € 5.000,00. In caso di acquisto del pacchetto Portavalori, Reintegro somma assicurata la somma assicurata sarà immediatamente reintegrata, al suo valore originario cioè a € 15.000,00 ripristinando la copertura assicurativa originaria.

2) Portavalori: FURTO, RAPINA, SCIPPO VALORI

La COMPAGNIA, **fino alla concorrenza di € 2.000,00 (duemila) per anno**, indennizza la perdita di VALORI in conseguenza di RAPINA o SCIPPO commessi sulla persona dell'ASSICURATO o CONTRAENTE o degli ADDETTI all'attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell'ASSICURATO, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all'esterno del FABBRICATO in cui si esercita l'attività assicurata.

La garanzia è inoltre estesa al FURTO:

- in seguito ad infortunio o malore della persona incaricata del trasporto;
- con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i VALORI.

La garanzia si intende prestata dalle ore 6:00 alle ore 23:00 e **non opera se la persona che trasporta i VALORI all'esterno del FABBRICATO ha età inferiore a 18 (diciotto) anni o superiore a 70 (settanta) anni.**

Quando la copertura è riferita ai rischi "Distributori di carburante" (attività descritta in scheda di POLIZZA) la presente garanzia opera al di fuori dei piazzali e degli spazi aperti di pertinenza dell'Azienda.

La garanzia è prestata con uno SCOPERTO del 20%, ridotto al 10% in caso di RAPINA.

3) Reintegro somma assicurata ridotta a seguito di SINISTRO

A parziale deroga del punto 3) dell'Art. 83 - Riduzione somma assicurata in caso di sinistro; scoperti e franchigie, dopo ogni SINISTRO la COMPAGNIA provvederà automaticamente a reintegrare la somma assicurata alla voce CONTENUTO dello stesso importo dell'INDENNIZZO.

I reintegri nel corso della stessa annualità assicurativa non potranno essere complessivamente di importi superiori alla somma originariamente assicurata.

4) Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

La COMPAGNIA rimborsa le spese sostenute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di accadimento di un SINISTRO indennizzabile a termine della presente Sezione 3 - Furto e Rapina, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le COSE assicurate.

Gli impianti di prevenzione devono essere installati da una ditta certificata IMQ. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille) per annualità assicurativa

Art. 43 - Pacchetto danni da furto e rapina a merci ed attrezzature trasportate

La COMPAGNIA, fino alla concorrenza della somma assicurata alla presente voce, indennizza i DANNI MATERIALI E DIRETTI derivanti da FURTO o RAPINA di MERCI ed ATTREZZATURE inerenti all'attività dichiarata **(esclusi VALORI e PREZIOSI)** durante il trasporto all'esterno dell'azienda, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all'attività dichiarata. **Nel caso in cui l'autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la garanzia opera solo a condizione che sia completamente chiuso e con le portiere bloccate, e non telonato.**

La garanzia è prestata con:

- **uno SCOPERTO del 20% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) relativamente alle MERCI;**
- **uno SCOPERTO del 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) relativamente alle ATTREZZATURE.**

L'ASSICURAZIONE vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie integrative operanti per determinate attività

Le garanzie integrative di seguito proposte saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 44 - Impianto di allarme

Il CONTRAENTE dichiara che i locali contenenti le COSE assicurate sono protetti da impianto automatico d'allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:

- 1) n° 1 centralina auto protetta;
- 2) n° 2 sirene autoalimentate di cui una posta all'esterno dei locali e l'altra all'interno;
- 3) un'alimentazione elettrica di soccorso che, interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 (dodici) ore consecutive;
- 4) sia stato fornito e montato da una ditta certificata IMQ.

Il CONTRAENTE/ASSICURATO si obbliga:

- 5) ad inserire il sistema d'allarme ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
- 6) a mantenere invariato ed efficiente l'impianto stesso;
- 7) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione.

Durante il periodo di interruzione, il CONTRAENTE/ASSICURATO deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell'impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 (tre) giorni, il CONTRAENTE/ASSICURATO, deve avvisare la COMPAGNIA concordando le misure del caso.

Qualora l'impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il CONTRAENTE/ASSICURATO (o chi per essi) **non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO la somma liquidata a termini di POLIZZA previa deduzione del 15% di SCOPERTO**, che rimarrà a carico dell'ASSICURATO stesso.

Nel caso in cui detto SCOPERTO del 15% sia operante in concomitanza con una FRANCHIGIA, questa verrà considerata minimo assoluto.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 45 - Caratteristiche del fabbricato a protezione del contenuto

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie contro il FURTO all'interno di locali, che i fabbricati contenenti le COSE assicurate, ed identificati in scheda di POLIZZA, abbiano le pareti confinanti con l'esterno o con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il TETTO (qualora la linea di gronda sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno) in muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, vetrocemento armato o vetro stratificato.

Queste caratteristiche non sono richieste per il CONTENUTO posto presso fiere e/o mostre.

Art. 46 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel territorio italiano.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Furto e rapina

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia Base furto e rapina (Art. 40)

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Furto commesso a seguito di scasso delle superfici in vetro non stratificato (punto 1 e)	Scoperto 25%	Somma assicurata
Rapina avvenuta nei locali (punto 3)	-	Somma assicurata <u>Per effetti personali</u> : fino € 1.000,00 per sinistro
Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici ed atmosferici (punto 5)	Franchigia € 250,00	Somma assicurata
Furto e rapina presso fiere, mostre, terzi (punto 6)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino al 5% della somma assicurata
Furto utilizzando i veicoli ricoverati in azienda (punto 7)	Scoperto 25%	Somma assicurata
Merci in aumento per il periodo natalizio (punto 8)	-	Aumento del 15% somma assicurata dal 30 novembre al 15 gennaio dell'anno successivo
Furto di fissi e infissi (punto 10)	-	Fino € 2.000,00 per sinistro
Furto di "valori" sotto chiave(punto 11)	-	Fino al 10% della somma assicurata, massimo di € 2.000,00
Rapina di "valori" all'interno dei locali (punto 12)	-	Fino al 10% della somma assicurata, massimo di € 2.000,00
Atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate (punto 13)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Somma assicurata
Onorari dei periti (punto 14)	-	Fino al 2% dell'indennizzo, massimo di € 1.000,00 per anno
Spese di ricostruzione archivi (punto 15)	-	Fino € 2.000,00 per sinistro
Assistenza psicologica e spese sanitarie (punto 16)	-	Fino € 2.000,00 per anno
Anticipo indennizzo (punto 17)	Limite del danno di almeno € 15.000,00	Fino 50% del danno indennizzabile con massimo € 25.000,00
Commercio ambulante (punto 18)	Scoperto 20%	fino al 10% somma assicurata, massimo € 1.500,00
Vetrinette esterne nei pressi dell'impresa (punto 19)	Franchigia € 150,00	Fino € 500,00 per anno

Pacchetto portavalori, reintegro somma assicurata (Art. 42)

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Danni indiretti :Spese per favorire il	Solo le spese sostenute nei 30 gg	Fino € 2.000,00 per anno

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
riavvio dell'attività interrotta a seguito di sinistro (punto 1)	successivi al sinistro	
Portavalori: furto, scippo e rapina valori (punto 2)	Scoperto 20% Scoperto 10% in caso di rapina	Fino € 2.000,00 per anno
Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione (punto 4)	-	Fino € 1.000,00 per anno

**Pacchetto danni da furto e rapina a merci ed attrezzature trasportate
(art. 43)**

Garanzia / Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo indennizzo
Pacchetto danni da furto e rapina a merci ed attrezzature trasportate	<u>Per le merci</u> : scoperto 20%, minimo di € 250,00 <u>Per le attrezzature</u> : scoperto 20%, minimo di € 500,00	Somma assicurata

COSA È ASSICURATO**Art. 47 - Oggetto della garanzia Base R.C.T.**

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, nei limiti del massimale indicato nella scheda di POLIZZA di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE, in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento dell'attività assicurata e descritta in POLIZZA.

L'ASSICURAZIONE vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'ASSICURATO da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende anche l'esercizio delle seguenti attività:

- a) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, posti all'interno dei locali dell'impresa;
- b) esercizio di mense e spacci aziendali interni, esclusivamente per la somministrazione di cibi e bevande;
- c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
- d) servizi sanitari aziendali prestati in ambulatori, infermerie e punti di pronto soccorso all'interno impresa;
- e) servizio antincendio interno o intervento degli ADDETTI per tale scopo;
- f) partecipazione dell'ASSICURATO a mostre, fiere ed esposizioni, compreso il RISCHIO derivante dall'allestimento e smontaggio degli stand; nel caso in cui allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell'ASSICURATO in qualità di committente;
- g) organizzazione di visite guidate all'interno dell'impresa, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
- h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
- i) utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette poste esternamente ai locali dell'impresa ma di pertinenza dell'esercizio stesso;
- j) pulizia e manutenzione dei locali;
- k) lavorazione presso terzi.

L'ASSICURAZIONE comprende, altresì, le seguenti garanzie:**1) Impiego veicoli**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
- b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, Macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, **con esclusione dei danni alle persone trasportate**, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età; **la presente garanzia è prestata esclusivamente all'interno delle aree private di pertinenza dell'attività assicurata;**
- c) committenza, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai terzi dai suoi ADDETTI in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3.500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all'ASSICURATO od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locate. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. **La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**

La garanzia è valida a condizione che al momento del SINISTRO il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

La COMPAGNIA rinuncia alla rivalsa nei confronti di summenzionati ADDETTI.

2) Danni da interruzione di attività di terzi

La garanzia è estesa ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un SINISTRO indennizzabile ai termini della presente sezione.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale di POLIZZA per anno con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento).**

3) Danni durante le operazioni di carico o scarico

A parziale deroga del punto 6) "Cose in consegna o custodia" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, comprende:

a) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico anche in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni **con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta)** per ciascun mezzo danneggiato;

b) i danni cagionati alle COSE che si trovano nell'ambito di esecuzione delle operazioni di carico o scarico ed i danni ai veicoli di terzi e dei prestatori di lavoro dell'ASSICURATO, posteggiati negli spazi di pertinenza dell'impresa, **con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00(duecentocinquanta).**

4) Attività di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi

La garanzia comprende i danni da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna presso terzi.

L'ASSICURAZIONE comprende anche i danni derivanti da INCENDIO. **Sono esclusi i danni a beni di terzi in consegna o custodia all'ASSICURATO.**

La garanzia è prestata nei limiti del massimale di R.C.T. **col massimo di € 150.000,00 (centocinquantamila) per annualità assicurativa e con lo SCOPERTO del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Qualora per lo stesso RISCHIO esista altra analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante per la sola eccedenza di danno rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra copertura.

5) Errato trattamento dei dati personali

La garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, per danni economici cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale per SINISTRO, con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.500,00 (millecinquecento) e con il massimo di € 80.000,00 (ottantamila) per annualità assicurativa. Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga del punto 4) "Addetti all'attività esercitata" dell'Art. 48 - Soggetti non considerati "terzi", i dipendenti sono parificati a terzi.

6) Danni da somministrazione e vendita di prodotti^[10]

A parziale deroga del punto 12) “prodotti o COSE in genere dopo la consegna a terzi” dell’Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, l’ASSICURAZIONE comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell’ASSICURAZIONE, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l’impresa assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Questa garanzia, a parziale deroga del punto 13) “difetto originario delle COSE vendute, consegnate e/o somministrate” dell’Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitatamente a:

- a) generi alimentari di produzione propria;
- b) preparati erboristici di produzione propria;
- c) preparati galenici, omeopatici e di erboristeria.

Per questa garanzia il massimale per SINISTRO rappresenta il limite di garanzia per periodo assicurativo.

7) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

L’ASSICURAZIONE R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

8) Responsabilità civile personale degli addetti

L’ASSICURAZIONE R.C.T. comprende anche la Responsabilità Civile personale degli ADDETTI, così come definiti in POLIZZA, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni inerenti l’ATTIVITÀ ESERCITATA.

Ai fini della presente garanzia e limitatamente ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex articolo 583 Codice Penale, gli ADDETTI vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante l’Art. 51 - Pacchetto RCO - Malattie professionali.

9) Danni causati da non dipendenti che partecipano occasionalmente ai lavori

A parziale deroga del punto 11) “persone non rientranti nella definizione di ADDETTI” dell’Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all’ASSICURATO per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO della cui opera lo stesso si avvalga occasionalmente nello svolgimento dell’ATTIVITÀ ESERCITATA.

10) Danni cagionati da non dipendenti che partecipano ai lavori – cessione dei lavori in subappalto – Rapporto con i professionisti

A parziale deroga del punto 5) “non dipendenti” dell’Art. 48 - Soggetti non considerati “terzi”, la garanzia R.C.T. comprende la Responsabilità Civile derivante all’ASSICURATO:

- per danni provocati da altre persone non in rapporto di dipendenza con l’ASSICURATO della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell’ATTIVITÀ ESERCITATA **esclusi comunque i lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione del lavoro o in rapporto di collaborazione a progetto;**
- per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell’ASSICURATO stesso. La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all’ATTIVITÀ ESERCITATA e non superino complessivamente il 30% del fatturato dell’intera attività dell’ASSICURATO;
- per i danni provocati da professionisti della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell’ATTIVITÀ ESERCITATA.

[10]: Es: Come opera questa garanzia? L’assicurato svolge attività di Ristorazione. Dopo un banchetto presso il ristorante assicurato, alcuni

11) Danni subiti da non dipendenti e subappaltatori

A parziale deroga del punto 5) "non dipendenti" dell'Art. 48 - Soggetti non considerati "terzi", l'ASSICURAZIONE comprende la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO, limitatamente alla morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall'articolo 583 Codice Penale, per i danni subiti da:

- titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell'ASSICURATO o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'ASSICURAZIONE, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici, legali ed altri liberi professionisti in genere;
- titolari e dipendenti delle ditte alle quali l'ASSICURATO abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 30% del fatturato dell'intera attività dell'ASSICURATO.

La garanzia non comprende le malattie professionali.

12) Proprietà e conduzione del fabbricato - antenne, Insegne

a) Proprietà e conduzione del FABBRICATO

La garanzia R.C.T. è estesa, alle condizioni che seguono, alla responsabilità derivante all'ASSICURATO in relazione alla proprietà e conduzione dei fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse ove l'ASSICURATO esercita l'attività; è compresa la proprietà dei fabbricati divenuti inattivi dopo la stipulazione della POLIZZA, purché tenuti in buono stato di manutenzione.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un FABBRICATO condominiale o plurifamiliare, l'ASSICURAZIONE comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma **esclusivamente per la quota di competenza dell'ASSICURATO.**

Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da responsabilità dell'ASSICURATO in relazione a:

- 1) proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del FABBRICATO, anche tenuti a giardino o parco, comprese le aree attrezzate autorizzate per attività esterna dell'impresa, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo nonché recinzioni e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per lo svolgimento dell'ATTIVITÀ ESERCITATA;
- 2) manutenzione ordinaria e straordinaria del FABBRICATO predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente sull'ASSICURATO nella sua qualità di committente di tali lavori; sono comprese demolizioni, ristrutturazioni e ampliamenti che non comportino interventi/realizzazione di strutture portanti;
- 3) spargimento di liquidi, ma solo se conseguente a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del FABBRICATO, **con applicazione della FRANCHIGIA per SINISTRO di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- 4) rigurgito di fogna, a parziale deroga del punto 17) "rigurgito di fogna" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, purché riguardanti **impianti di esclusiva pertinenza del FABBRICATO assicurato, con applicazione della FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta);**
- 5) mancata rimozione di neve e ghiaccio. **Restano esclusi i danni determinati da umidità, stillicidio, insalubrità nonché quelli derivanti da cedimento o franamento del terreno.**

b) Antenne e Insegne

La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'ASSICURATO in relazione alla caduta dell'antenna o parabola radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, **con esclusione dei danni al TETTO sul quale gli stessi sono fissati o installati;** nel caso in cui la manutenzione sia

affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'ASSICURATO in qualità di committente.

13) Danni a terzi conseguenti a incendio di beni dell'assicurato: Ricorso Terzi da incendio

Ferma l'esclusione dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile punto 6) " Cose in consegna e custodia", e a parziale deroga del punto 15) " Cose altrui derivanti da INCENDIO" dello stesso articolo, l'ASSICURAZIONE è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni cagionati a COSE di terzi derivanti da INCENDIO di beni dell'ASSICURATO o da lui detenuti. **La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 (ottantamila) per annualità assicurativa con uno SCOPERTO del 10% con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta).**

Ferma l'esclusione dei danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.

Qualora per lo stesso RISCHIO esista altra analoga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra POLIZZA.

14) Danni a cose portate dai clienti

A parziale deroga di quanto previsto dal punto 5) " Cose portate dai clienti" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle COSE portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per cliente con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 (duecentocinquanta).

Restano comunque esclusi i danni alle COSE sulle quali si eseguono i lavori, nonché VALORI, PREZIOSI, veicoli, natanti e COSE in essi contenute.

15) Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto previsto al punto 6) "Cose in consegna e custodia" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni alle COSE in consegna e custodia.

Restano in ogni caso esclusi i danni conseguenti a lavorazioni eseguite sulle COSE stesse.

La garanzia è prestata con l'applicazione di FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) con il massimo INDENNIZZO di € 10.000,00 (diecimila) per annualità assicurativa.

16) Danni a cose oggetto di lavorazione

A parziale deroga di quanto previsto ai punti 6) e 9) dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per i danni alle COSE in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione.

Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle COSE movimentate (sollevate, caricate e scaricate).

La garanzia è prestata con l'applicazione di SCOPERTO del 20% col minimo non indennizzabile di € 500,00 (cinquecento) con il massimo INDENNIZZO di € 10.000,00 (diecimila) per annualità assicurativa.

17) Danni alle cose movimentate

A parziale deroga di quanto previsto al punto 6) " Cose in consegna e custodia" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, l'ASSICURAZIONE è operante per i danni alle COSE movimentate (sollevate, caricate, scaricate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno SCOPERTO del 20% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) con il massimo INDENNIZZO di € 15.000,00 (quindicimila) per annualità assicurativa.

18) Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo

A parziale deroga di quanto previsto al punto 10) "inquinamento" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le

garanzie della sezione Responsabilità Civile, la garanzia R.C.T. è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO da inquinamento non graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari o condutture.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 (centomila) per annualità assicurativa, con uno SCOPERTO del 20% con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila).

19) Commercio ambulante

Qualora l'ASSICURATO eserciti anche l'attività di commercio ambulante, così come descritta in scheda di POLIZZA, la garanzia di Responsabilità Civile si intende operante per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in POLIZZA, esercitata nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano.

L'ubicazione indicata in scheda di POLIZZA si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività commerciale esercitata.

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso che l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'ASSICURAZIONE opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree destinate allo svolgimento dell'ATTIVITÀ ESERCITATA, **ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.**

Il massimale per SINISTRO indicato nella scheda di POLIZZA costituisce anche il limite massimo di copertura per annualità assicurativa.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 48 - Soggetti non considerati "terzi"

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'ASSICURAZIONE R.C.T.:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'ASSICURATO, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- 2) quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) le società le quali rispetto all'ASSICURATO, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- 4) gli ADDETTI all'ATTIVITÀ ESERCITATA che subiscano il danno in occasione di lavoro;
- 5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ASSICURATO, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'ASSICURAZIONE.

Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile

L'ASSICURAZIONE R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- 1) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 3) conseguenti o derivanti dall' emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 4) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

L'ASSICURAZIONE R.C.T. non comprende altresì i danni:

- 5) da FURTO; salvo quanto stabilito all'Art. 47 - Oggetto della garanzia base R.C.T. punto 14) "danni a COSE portate dai clienti";
- 6) alle COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonché a

- quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate;
- 7) da circolazione su strade di uso pubblico su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 8) da impiego di veicoli a motore, Macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età;
- 9) alle COSE in costruzione e alle COSE sulle quali si eseguono i lavori;
- 10) conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 11) cagionati da persone non rientranti nella definizione di ADDETTI e della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio dell'attività;
- 12) cagionati da prodotti o COSE in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all'Art. 47 - Oggetto della garanzia base R.C.T., punto 6) "danni da somministrazione e vendita di prodotti";
- 13) dovuti a difetto originario delle COSE vendute, consegnate e/o somministrate, salvo quanto previsto all'Art. 47 - Oggetto della garanzia base R.C.T. punto 6) "danni da somministrazione e vendita di prodotti";
- 14) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a COSE in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
- 15) a COSE altrui derivanti da INCENDIO salvo quanto previsto all'Art. 47 - Oggetto della garanzia base R.C.T., punto 13);
- 16) da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- 17) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'ATTIVITÀ ESERCITATA e quelli da rigurgito di fogna;
- 18) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- 19) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- 20) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 21) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'ASSICURATO e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 22) di cui l'ASSICURATO debba rispondere ai sensi degli articoli 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 23) da proprietà, uso, conduzione di piscine;
- 24) causati da beni in leasing.

Art. 50 - Esclusioni specifiche

Ad integrazione di quanto previsto agli Artt. 48 - Soggetti non considerati terzi e 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile per le garanzie di seguito indicate, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

a) Danni durante le operazioni di carico e scarico (Vedi Art. 47 punto 3)

- a COSE che si trovano su mezzi di trasporto soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
- a COSE movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
- conseguenti a mancato uso.

b) Danni da somministrazione e vendita di prodotti (Vedi Art. 47 punto 6)

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dalle COSE stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

c) Responsabilità civile personale degli addetti (Vedi Art. 47 punto 8)

- i danni subiti dall'ASSICURATO/CONTRAENTE;
- i danni provocati da persone non rientranti nella definizione di "ADDETTI", della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio della propria attività.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare la garanzia di seguito proposta che sarà operante solo se indicata in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B - Pacchetto e garanzie integrative

Art. 51 - Pacchetto RCO - Malattie professionali

Qualora questo pacchetto sia opzionato dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione del contratto e richiamato in scheda di POLIZZA, la garanzia viene estesa a:

1) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - R.C.O.

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione;
- b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente. **Tale garanzia è prestata con l'applicazione della FRANCHIGIA fissa di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascuna persona infortunata;**
- c) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dell'ASSICURATO, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di ASSICURAZIONE ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio;
- d) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illimitata, ai FAMILIARI coadiuvanti ed ai legali rappresentanti;
- e) la garanzia non comprende le malattie professionali salvo quanto previsto al successivo punto 5.

2) Buona fede INAIL

Premesso che l'ASSICURAZIONE R.C.O. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro riconosciuto dalla legge, l'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l'ASSICURATO, al momento del SINISTRO, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

3) Rivalsa Inps ex legge 222/1984

L'ASSICURAZIONE R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

4) Lavoratori a progetto ("Legge Biagi")

Premesso che l'ASSICURATO può avvalersi, nell'ambito della propria attività di:

- 1) lavoratori a progetto;
- 2) prestatori di lavoro assunti da un'agenzia di somministrazione di lavoro;
- 3) altri lavoratori atipici assunti con contratto stipulato nell'ambito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo;

4) stagisti, corsisti.

L'ASSICURAZIONE, a parziale deroga del punto 11) "persone non rientranti nella definizione di ADDETTI" dell'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, comprende la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per danni subiti dalle suddette persone a condizione che la loro contemporanea presenza in azienda **non sia superiore a 2 (due) unità.**

La garanzia si intende operante nell'ambito della garanzia R.C.O., per i danni corporali subiti dalle persone per le quali l'ASSICURATO ha l'obbligo di legge di iscrizione all'INAIL. E' invece operante nell'ambito della garanzia R.C.T. per gli altri soggetti. La garanzia è valida a condizione che i rapporti di lavoro di cui alle persone elencate ai precedenti punti risultino da regolare contratto.

L'ASSICURAZIONE di cui all'Art. 47 - Oggetto della garanzia base R.C.T." punto 8) "Responsabilità Civile personale degli ADDETTI" è estesa ai soggetti sopra elencati.

5) Malattie professionali

In deroga a quanto previsto all'Art. 51 - Pacchetto RCO - Malattie professionali punto 1) punto e) "malattie professionali", l'ASSICURAZIONE della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dipendenti è estesa al RISCHIO delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

Tale estensione è efficace a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della POLIZZA e sia conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE.

La garanzia non opera:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'ASSICURATO;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell'amianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

L'ASSICURAZIONE si intende prestata **fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto nella scheda di POLIZZA.** Tale massimale rappresenta la massima esposizione della COMPAGNIA per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di ASSICURAZIONE o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazione della POLIZZA sostituita (entro un anno dalla cessazione stessa) ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e denunciati nel corso di validità del presente contratto. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla/e POLIZZA/e sostituite e solo per i sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie integrative operanti per determinate attività

Le garanzie integrative di seguito proposte saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 52 - Responsabilità Civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)

La garanzia è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO per danni cagionati a terzi

(compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto.

La garanzia è prestata per le attività previste dal D.M. 37/08 e purché l'ASSICURATO sia in possesso dell'abilitazione richiesta dallo stesso D.M. all'Art. 3, **con esclusione comunque dell'attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili.**

La garanzia è operante a condizione che:

- i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 5 (cinque) anni dall'esecuzione dei lavori;
- la denuncia di SINISTRO pervenga alla COMPAGNIA durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE.

Relativamente ai danni a COSE, **la garanzia è prestata con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con un minimo di € 500,00 (cinquecento) e fino alla concorrenza di € 500.000,00 (cinquecentomila) per annualità assicurativa.**

Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di POLIZZA, previsto per la Responsabilità Civile dell'attività aziendale.

Restano comunque esclusi dalla garanzia:

- a) i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle COSE installate;
- b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle COSE installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti delle opere installate, riparate o mantenute, nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso a cui sono destinati;
- d) i danni cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente POLIZZA. La garanzia opera nei limiti dei massimali della POLIZZA sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 53 - Autofficine, Responsabilità Civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992)

Limitatamente agli assicurati che effettuano lavori di autoriparazione di cui all'Art. 1 della Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è operante per la Responsabilità Civile derivante all'ASSICURATO nella sua qualità di autoriparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l'ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità del contratto, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione.

Limitatamente ai danni a COSE, la garanzia è prestata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) e fino alla concorrenza di € 300.000,00 (trecentomila) per annualità assicurativa.**

Relativamente ai danni a persone, la garanzia è prestata per l'intero massimale indicato nella scheda di POLIZZA previsto per la Responsabilità Civile dell'attività aziendale.

La garanzia assicurativa è operante condizione che:

- l'ASSICURATO risulti in possesso dell'abilitazione richiesta dalla legge;
 - i danni si siano verificati in vigenza di contratto e comunque entro 2 (due) anni dall'esecuzione dei lavori.
- La garanzia assicurativa, limitatamente ai danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività, è estesa inoltre ai danni subiti dal veicolo in riparazione o manutenzione con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.000,00 (mille) ed il massimo Risarcimento di € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO ed € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa. Restano comunque esclusi i danni:**
- alle parti direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
 - da INCENDIO e da FURTO anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti

antincendio e antifurto;

- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la COMPAGNIA, senza soluzione di continuità, per il medesimo RISCHIO e la stessa garanzia, l'ASSICURAZIONE vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della POLIZZA sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente POLIZZA. La garanzia opera nei limiti dei massimali della POLIZZA sostituita e solo per i Sinistri non più garantiti dalla stessa.

Art. 54 - Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio

La garanzia assicurativa, limitatamente ai danni che si verificano nel luogo dove si esercita l'attività è estesa inoltre:

1) ai danni subiti dal veicolo durante le fasi di lavaggio, **sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergicristalli e tergicristalli.**

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 1.000,00 (mille) ed il massimo Risarcimento € 20.000,00 (ventimila) per SINISTRO e € 40.000,00 (quarantamila) per annualità assicurativa;

2) ai danni subiti dal veicolo sotto rifornimento di carburante o cambio olio, o sottoposto a lavori di installazione, **con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dalle suddette operazioni.**

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta);

3) ai danni subiti dal veicolo che si verificano entro le 36 (trentasei) ore successive a operazioni, ed in conseguenza alle stesse, presso attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell'olio.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) ed un limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per veicolo danneggiato e di € 25.000,00 (venticinquemila) per annualità assicurativa.

Restano comunque esclusi i danni:

- da FURTO anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 55 - Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in scheda di POLIZZA per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.

Art. 56 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE di Responsabilità Civile verso terzi opera per i danni cagionati in tutti i Paesi europei. Limitatamente alla garanzia prevista all'Art. 47 - Oggetto della garanzia base R.C.T. lettera f) "partecipazione a mostre e fiere", sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, **ferma l'esclusione** all'Art. 49 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Responsabilità Civile, punto 18) "Risarcimenti a carattere punitivo e/o sanzionatorio".

L'ASSICURAZIONE per la garanzia "Proprietà e Conduzione del fabbricato Antenne, insegne" vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

L'ASSICURAZIONE per la Responsabilità Civile R.C.O. verso i prestatori di lavoro vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.

 Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Responsabilità Civile

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia base R.C.T. (Art. 47)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimale
Danni da interruzione di attività di terzi (punto 2)	Scoperto 10%, minimo € 1.500,00	Fino 10% del massimale
Danni durante le operazioni di carico e scarico (punto 3)	Franchigia € 250,00	Massimale
Attività di prelievo e rifornimento presso terzi (punto 4)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 150.000,00 per anno
Errato trattamento dei dati persona (punto 5)	Scoperto 10%, minimo € 1.500,00	Fino 10% del massimale, massimo € 80.000,00
Proprietà e conduzione del fabbricato - Antenne, insegne (punto 12)	Franchigia di € 250,00 per lo spargimento liquidi e il rigurgito di fogna	Massimale
Danni a terzi conseguenti a incendio di beni dell'assicurato: ricorso terzi da incendio (punto 13)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 80.000,00 per anno
Danni a cose portate dai clienti (punto 14)	Scoperto 10%, minimo € 250,00	Fino € 5.000,00 per cliente
Danni a cose in consegna e custodia (punto 15)	Franchigia € 250,00	Fino € 10.000,00 per anno
Danni a cose oggetto di lavorazione (punto 16)	Scoperto 20%, minimo € 500,00	Fino € 10.000,00 per anno
Danni alle cose movimentate (punto 17)	Scoperto 20%, minimo € 500,00	Fino € 15.000,00 per anno
Inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo (punto 18)	Scoperto 20%, minimo € 5.000,00	Fino € 100.000,00 per anno

Pacchetto RCO - Malattie professionali (Art. 51)

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimale
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro - R.C.O. (punto 1)	Franchigia € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata	Massimale
Malattie professionali (punto 5)	-	Fino 50% del massimale

Garanzie integrative operanti per determinate attività

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimale
Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) (art. 52)	<u>Per danni a cose:</u> scoperto 10%, minimo € 500,00	<u>Per danni a cose:</u> fino € 500.000,00 per anno
Autofficine, Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5	<u>Per danni a cose:</u> scoperto 10%, minimo € 500,00	<u>Per danni a cose:</u> fino € 300.000,00 per anno

Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimale
febbraio 1992) (art. 53)	<u>Per danni subiti dal veicolo in riparazione:</u> scoperto 10%, minimo € 1.000,00	<u>Per danni subiti dal veicolo in riparazione:</u> fino € 20.000,00 per sinistro ed € 40.000,00 per anno
Stazioni di servizio e stazioni di lavaggio	<u>Per danni subiti dal veicolo durante le fasi di lavaggio:</u> scoperto 10%, minimo € 1.000,00	<u>Per danni subiti dal veicolo durante le fasi di lavaggio:</u> fino € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per anno
Distributori di carburante: rifornimento, lavaggio autofficina meccanica (Art. 57 - punti A e B)	<u>Per lavaggio automatico e rifornimento carburante:</u> Franchigia € 150,00 <u>Per i danni subiti dal veicolo sotto rifornimento:</u> Franchigia € 250,00; <u>Per i danni subiti dal veicolo che si verificano entro le 36 ore successive a operazioni ed in conseguenza di esse:</u> Franchigia di € 250,00	<u>Per lavaggio automatico e rifornimento carburante:</u> fino € 2.500,00 per veicolo danneggiato ed € 20.000,00 per anno <u>Per i danni subiti dal veicolo che si verificano entro le 36 ore successive a operazioni ed in conseguenza di esse:</u> fino € 2.500,00 per veicolo danneggiato e di € 25.000,00 per anno

(operante solo se richiamata in polizza)

COSA È ASSICURATO

Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela Legale

1) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e **nei limiti del massimale di € 15.000 (quindicimila) per CASO ASSICURATIVO** senza limite annuo, assicura le spese, anche se non ripetibili della controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in POLIZZA previsti all'Art. 59 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT della Sezione 4 o in alternativa all'Art. 60 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT ed RCO della Sezione 4 che dovrà essere espressamente richiamato in POLIZZA.

2) Tali spese sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del CASO ASSICURATIVO, **con esclusione dei patti conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO ed il legale che stabiliscono compensi professionali** anche quando la vertenza viene trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'ASSICURATO spettanti all'Organismo di mediazione;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'ASSICURATO, o di transazione autorizzata dalla COMPAGNIA ai sensi del comma 5 dell'Art. 88 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con ARAG ai sensi comma 5 dell'Art. 88 - Gestione del caso assicurativo;**
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'ASSICURATO qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla POLIZZA;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

3) **Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.** E' garantito l'intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi del comma 1 dell'Art. 86 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale, per ogni grado di giudizio.

Art. 58 - Ambito di operatività della polizza

Le garanzie previste all'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela legale che l'ASSICURATO dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate per i casi assicurativi previsti:

Parte A) Tutela Legale abbinabile alla RCT
e in alternativa

Parte B) Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT ed RCO

a tutela dei diritti dell'ASSICURATO per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o professione assicurata con la presente POLIZZA.

Parte A - Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT

Art. 59 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT della Sezione 4

Le garanzie previste all'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela Legale valgono per:

- a) Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del PROCEDIMENTO PENALE a carico della controparte.
- b) Le garanzie vengono prestate all'ASSICURATO per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.

La prestazione opera a secondo RISCHIO, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla POLIZZA di Responsabilità Civile.

In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della COMPAGNIA.

La prestazione opera invece a primo RISCHIO, qualora la copertura di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla FRANCHIGIA prevista dalla POLIZZA.

La prestazione opera inoltre in primo RISCHIO qualora la POLIZZA di Responsabilità Civile non esista.

In ogni caso se è stata sottoscritta una POLIZZA di Responsabilità Civile, l'operatività della presente prestazione è subordinata al riscontro da parte della COMPAGNIA in merito alla copertura del SINISTRO.

La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;
- la POLIZZA di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del PREMIO e/o adeguamento dello stesso;
- il SINISTRO sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

La presente prestazione opera in deroga al comma 2 dell'Art. 61 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione.

- c) Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni. La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- d) Difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in POLIZZA, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli assicurati vengano assolti (articolo 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. **Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il CASO ASSICURATIVO nel momento in cui ha inizio il PROCEDIMENTO PENALE, ARAG può anticipare all'ASSICURATO **le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), in attesa della definizione del giudizio.**

Nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo;
- l'ASSICURATO non trasmetta ad ARAG copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione;

ARAG richiederà all'ASSICURATO il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. **La prestazione opera in deroga all'Art. 63 - Rischi esclusi, lett. b) ed f).**

Le garanzie, di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti all'ASSICURATO, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

e) Controversie relative a locazione o proprietà. Controversie relative alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali relativi alle sedi strumentali all'esercizio dell'attività purché indicate in POLIZZA e corrisposto il relativo PREMIO. **La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'ASSICURATO.**

f) Controversie contrattuali con fornitori. Controversie con fornitori di beni e servizi per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 5.000,00 (cinquemila). La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'ASSICURATO.**

g) Pacchetto sicurezza. Nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dalle normative indicate nel seguente punto, comprese le successive modifiche o integrazioni, le garanzie previste all'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela legale vengono prestate agli assicurati per:

- a) la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (articoli 589 – 590 Codice Penale);
- c) l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta).**

La presente prestazione opera in parziale deroga all'Art. 63 - Rischi esclusi, lett. b) per la materia amministrativa.

1) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di: -Responsabile dei lavori;

- Coordinatore per la progettazione;
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- Legali Rappresentanti;
- Dirigenti;
- Preposti
- Medico Competente;
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione;

- Lavoratori Dipendenti. **Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso l'ASSICURATO.**

Le garanzie valgono anche qualora l'ASSICURATO, in relazione all'ATTIVITÀ ESERCITATA, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

2) D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di Sicurezza alimentare.

3) Tutela della Privacy (Regolamento Europeo 679/2016 e normativa nazionale integrativa e vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali)

Le garanzie coprono il CONTRAENTE, titolare del trattamento.

Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili del trattamento;
- Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.); relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui al Regolamento UE 2016/679.

Le garanzie valgono anche per:

- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi previsti. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per DELITTO DOLOSO verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, **esclusi i casi di estinzione del reato**, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. Fermo restando l'obbligo per gli assicurati di denunciare il SINISTRO nel momento in cui ha inizio il PROCEDIMENTO PENALE, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. **La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all'Art. 62 - Rischi esclusi, lettera f);**
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00. La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 62 - Rischi esclusi lettera b) per la materia amministrativa;**
- sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile, gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile. **La presente garanzia opera in parziale deroga all'Art. 62 - Rischi esclusi, lettera b) per la materia amministrativa.** Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando previsto, a effettuare la notifica all'Autorità Garante.

Parte B) Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT ed RCO (operante solo se richiamata in POLIZZA)

Art. 60 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT ed RCO della Sezione 4

Oltre ai casi assicurati all'Art. 59 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT della Sezione 4, le garanzie previste all'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela Legale valgono inoltre per i seguenti casi:

- Controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro dell'ASSICURATO.

La presente prestazione vale esclusivamente a favore dell'ASSICURATO.

Art. 61 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1) L'ASSICURATO è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del CASO ASSICURATIVO;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al PREMIO, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'ASSICURATO, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla COMPAGNIA o da ARAG.

2) **La COMPAGNIA o ARAG non si assume il pagamento di:**

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali (articolo 541 Codice di Procedura Penale).

3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4) **Non sono oggetto di copertura assicurativa** i patti quota lite conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 62 - Insorgenza del Caso assicurativo

1) Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del CASO ASSICURATIVO si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per l'opposizione a sanzioni amministrative e per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'Art. 59 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT della sezione 4 - punto g "Pacchetto Sicurezza", lett. a) il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del CASO ASSICURATIVO si fa riferimento alla data della prima violazione.

2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di effetto della POLIZZA, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di PROCEDIMENTO PENALE e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della POLIZZA, in tutte le restanti ipotesi.

3) Qualora la presente POLIZZA sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la POLIZZA precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere dell'ASSICURATO, in sede di denuncia di SINISTRO, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una POLIZZA precedente di Tutela Legale.

4) **La garanzia non ha luogo** se il contratto oggetto della controversia è già stato disdettato da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA precedente della COMPAGNIA.

5) **Si considerano a tutti gli effetti come unico CASO ASSICURATIVO:**

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

6) In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo massimale, che rimane unico per il CASO ASSICURATIVO, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del CASO ASSICURATIVO, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 63 - Rischi esclusi

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di POLIZZA;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, TERREMOTO, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la COMPAGNIA;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, o aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di POLIZZA;

- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;
- i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'ASSICURATO nell'esercizio della sua attività;
- k) per compravendita e permuta di immobili;
- l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'ASSICURATO operi nell'edilizia;
- m) per controversie relative all'affitto d'azienda;
- n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
- o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
- p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;
- q) per vertenze con le società mandanti;
- r) per le vertenze contrattuali con ARAG e/o la COMPAGNIA;
- s) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 64 - Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile

La presente POLIZZA, nei limiti delle prestazioni garantite, opera in secondo RISCHIO qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la Responsabilità Civile dell'ASSICURATO ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile.

Art. 65 - Assicurati

- 1) Le garanzie previste all'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela Legale vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:
 - Per le società di persone: l'ASSICURATO, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i FAMILIARI del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività.
 - Per le società di capitale: l'ASSICURATO, il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro.
 - Per le Ditte individuali e le Imprese FAMILIARI: l'ASSICURATO, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i FAMILIARI del titolare che collaborano nell'attività.
- 2) Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie vengono prestate unicamente a favore del CONTRAENTE.

Art. 66 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga

- 1) Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2) Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'ASSICURATO, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.
- 3) In ogni caso l'ASSICURATO, ai sensi dell'articolo 1916 Codice Civile, cede ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Art. 67 - Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione dell'Assicurato, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo - inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato

- 1) Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la COMPAGNIA e ARAG sono liberate da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurativi già in trattazione.
- 2) Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo,

liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione dell'ASSICURATO. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

3) Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l'obbligo della COMPAGNIA al rimborso del PREMIO pagato e non goduto.

4) L'ASSICURATO, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata nella scheda di POLIZZA, deve darne immediata notizia alla COMPAGNIA e ad ARAG, ai sensi dell'Art. 62 - Insorgenza del caso assicurativo del presente contratto.

5) In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi dell'ASSICURATO si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del PREMIO successivo alla alienazione non dichiara alla COMPAGNIA e ad ARAG, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla COMPAGNIA i premi relativi al periodo dell'ASSICURAZIONE in corso.

Art. 68 - Estensione territoriale

Per l'Art. 59 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT della sezione 4 - Responsabilità Civile:

- la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- **punti g.1, g.2, g.3:**
 - Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per spese resistenza: materia di protezione dei dati personali;
 - Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative; reclami all'autorità; competente in materia di protezione dei dati personali; responsabilità amministrativa da reato in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti;
 - Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per colposo, doloso e spese di resistenza.

Per l'Art. 60 - Prestazioni garantite Tutela Legale abbinata alla garanzia RCT ed RCO della sezione 4 - Responsabilità Civile

- Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per controversie di lavoro.

Art. 69 - Obblighi dell'assicurato

In caso di SINISTRO il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve:

- a) darne avviso ad Arca Assicurazioni immediatamente tramite numero verde 800.484343 facendo poi seguire entro 3 (tre) giorni con la denuncia su apposito modulo "richiesta di INDENNIZZO";
- b) limitatamente ai sinistri che colpiscono la sezione FURTO e RAPINA e la garanzia INCENDIO atti vandalici e dolosi (Art. 21 - Oggetto della garanzia base incendio ed altri eventi, punto 18), fare denuncia entro 24 ore all'Autorità giudiziaria o di polizia circostanziando il fatto e indicando anche approssimativamente l'importo del danno subito; copia di tale denuncia va poi trasmessa ad Arca Assicurazioni unitamente a una distinta particolareggiata delle COSE distrutte o danneggiate con l'indicazione del loro valore;
- c) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le COSE rimaste anche se danneggiate. Le relative spese sono a carico di Arca Assicurazioni ai sensi e nella misura dell'articolo. 1914 del Codice Civile;
- d) conservare le tracce, i residui e gli indizi materiali del SINISTRO fino ad avvenuta autorizzazione del perito e comunque non oltre i 30 (trenta) gg;
- e) fornire per quanto possibile dimostrazione sia nei confronti di Arca Assicurazioni che dei periti della qualità, quantità e valore dei beni preesistenti al momento del SINISTRO e provare i danni diretti e le perdite subite tenendo a disposizione i relativi documenti, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Arca Assicurazioni e i periti ritenessero necessari anche presso terzi.

L'inadempimento degli obblighi di cui sopra può comportare in caso di dolo la perdita del diritto all'indennità o, diversamente, una riduzione della stessa ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 70 - Ispezione delle cose assicurate

Arca Assicurazioni ha sempre il diritto di visitare le COSE assicurate e l'ASSICURATO ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 71 - Esagerazione dolosa del danno

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO che **esagera dolosamente** l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte COSE che non esistevano al momento del SINISTRO, occulta, sottrae o manomette COSE salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del SINISTRO o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'INDENNIZZO.**

Art. 72 - Criteri per la determinazione del danno

Il danno per il FABBRICATO viene determinato come segue: tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo che il FABBRICATO aveva al momento del SINISTRO, viene stimata la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e riparare quelle danneggiate.

Il danno per il CONTENUTO viene determinato come segue: al costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative.

Art. 73 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da COMPAGNIA e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due Parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'ASSICURATO" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinandone il valore al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione ed eccezione riguardo l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 74 - Anticipo dell'indennizzo

Limitatamente alle Sezioni 2 Incendio ed altri eventi, terremoto e Sezione 3 Furto e rapina, fermo quanto riportato all'Art. 75 - Limite massimo dell'INDENNIZZO, e a richiesta del CONTRAENTE, l'ASSICURATO ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla COMPAGNIA, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- a) l'ASSICURATO/CONTRAENTE abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 69 - Obblighi dell'assicurato e che ne faccia esplicita richiesta scritta alla COMPAGNIA;
- b) non siano state o non vengano formalizzate contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- c) l'INDENNIZZO presumibile non sia inferiore a € 15.000,00 (quindicimila);
- d) non esistano impedimenti contrattuali (interessi di terzi, vincoli, ipoteche, fermo quanto disposto all'articolo 2742 Codice Civile).

La COMPAGNIA corrisponderà l'anticipo dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del SINISTRO sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- e) € 25.000,00 (venticinquemila) in caso di SINISTRO relativo alla Sezione 3 - Furto e Rapina;
- f) € 250.000,00 (duecentocinquantamila) in caso di SINISTRO relativo alla Sezione 2 - Incendio e altri eventi, terremoto qualunque sia l'entità del danno stimato;
- g) non esistano impedimenti contrattuali (interessi di terzi, vincoli, ipoteche, fermo quanto disposto all'articolo 2742 Codice Civile).

La COMPAGNIA corrisponderà l'anticipo dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del SINISTRO sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 75 - Limite massimo dell'indennizzo


Ad eccezione delle somme dovute a norma dell'articolo 1914 Codice Civile (obbligo salvataggio per il rimborso delle spese volte a limitare i danni), la COMPAGNIA non potrà esser tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 76 - Pagamento dell'indennizzo

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, si impegna a provvedere al pagamento dell'INDENNIZZO entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Art. 77 - Gestione delle vertenze

Arca Assicurazioni assume a nome dell'ASSICURATO, se e fino a quando ne è interessata, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì la facoltà di procedere per la difesa dell'ASSICURATO in

 [11]: Cosa sono le norme specifiche? Finora ti abbiamo descritto le norme che disciplinano i sinistri in generale. Le norme specifiche esplicitano invece le norme che concernono una sezione ben precisa delle condizioni di assicurazione e si integrano a quelle generali.

sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Arca Assicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 78 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per le medesime COSE e per il medesimo RISCHIO coesistono più assicurazioni, l'ASSICURATO deve, in caso di SINISTRO, metterne a conoscenza tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'INDENNIZZO dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se l'ASSICURATO omette dolosamente di dare avviso della coesistenza di più assicurazioni per il medesimo RISCHIO, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Art. 79 - Titolarità dei diritti nascenti della polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti della POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'ASSICURATO **restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.**

L'INDENNIZZO liquidato a termini di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 80 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate e i clienti, purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

Art. 81 - Mediazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto, per le controversie in materia di contratti assicurativi, che l'esperimento del procedimento di mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano esperire il procedimento di mediazione, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO ED ALTRI EVENTI, TERREMOTO [11]

Art. 82 - Assicurazione parziale (Art. 1907 Codice Civile) e deroga alla regola proporzionale

Se al momento del SINISTRO il valore di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO (intendendosi per tale la spesa per l'integrale costruzione a nuovo **escluso il valore dell'area**) e del CONTENUTO (intendendosi per tale la spesa per l'integrale rimpiazzo a nuovo) eccede il valore indicato in scheda di POLIZZA dall'ASSICURATO, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO.

Ferma restando l'operatività dell'Art. 74 - Anticipo dell'indennizzo e Art. 75 - Limite massimo dell'indennizzo e a parziale deroga di quanto sopra esposto, si conviene che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale qualora il valore del FABBRICATO ecceda la somma assicurata in misura non superiore al 20%. Se tale limite risultasse oltrepassato la regola proporzionale si applicherà per la sola eccedenza.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - FURTO

Art. 83 - Riduzione somma assicurata in caso di sinistro; scoperti e franchigie

Ferma la somma assicurata al CONTENUTO, l'ASSICURAZIONE comprende:

- 1) Oggetti d'arte, pellicce, oggetti d'argento e servizi di argenteria, non costituenti MERCI, **fino alla**

concorrenza di € 5.000,00 (cinquemila) per singolo oggetto;

2) MERCI non attinenti l'ATTIVITÀ ESERCITATA, **esclusi comunque PREZIOSI, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO col massimo di € 5.000,00 (cinquemila);**

Si conviene inoltre che:

3) Riduzione somma assicurata in caso di SINISTRO: **in caso di SINISTRO, le somme assicurate con le singole voci di POLIZZA, si intendono ridotte**, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, **di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di PREMIO.** Fermo rimanendo che, **la COMPAGNIA non riconoscerà**, in ogni caso, **somme superiori a quelle assicurate**, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 Codice Civile per le spese di salvataggio e salvo nel caso di acquisto dal CONTRAENTE del pacchetto "Portavalori, reintegro automatico e della conseguente operatività della garanzia "Reintegro somma assicurata in caso di sinistro" (Art. 42 punto 3) scoperti e franchigie concomitanti.

In concomitanza di due o più scoperti previsti in POLIZZA, fatta eccezione per quelli relativi a impianti d'allarme, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una FRANCHIGIA, quest'ultima, verrà considerata come minimo non indennizzabile. Pertanto, nel caso di ASSICURAZIONE presso diversi assicuratori, l'INDENNIZZO verrà determinato, conformemente all'Art. 17 - Altre Assicurazioni senza tener conto dello SCOPERTO, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 - RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 84 - Massimale per sinistro

In caso di SINISTRO che interessi contemporaneamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O./R.C.I. previste in POLIZZA, la COMPAGNIA non risarcirà complessivamente somme superiori all'importo indicato nella scheda di POLIZZA relativo alla responsabilità civile.

Art. 85 - Numero degli addetti

Il CONTRAENTE al momento della stipulazione della POLIZZA dichiara il numero di ADDETTI che **non potrà essere superiore a 5 (cinque)** - Limite massimo di ADDETTI assicurabili. In tale numero non sono conteggiati i lavoratori a progetto di cui al punto 4) dell'Art. 51 – Pacchetto RCO – Malattie professionali, che non possono comunque superare le 2 (due) unità.

Al momento del SINISTRO, la COMPAGNIA confronterà il numero di ADDETTI con quello dichiarato alla stipulazione della POLIZZA. Qualora il numero di ADDETTI fosse superiore a 5 (cinque), la

à risponderà del danno in proporzione al rapporto fra tale valore (cioè 5) e quello reale risultante al momento del SINISTRO e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione (articolo 1898 del Codice Civile).

Nel caso che il numero degli ADDETTI sia superiore di 1 (una) sola unità, cioè pari a 6 (sei), non si applicherà la suddetta regola proporzionale.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE

Art. 86 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale

1) Limitatamente alla fase giudiziale l'ASSICURATO ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:

- a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;
- b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del CONTRAENTE/ASSICURATO.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela Legale - comma 2.

2) Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale, al quale

l'ASSICURATO deve conferire mandato.

3) L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA o ARAG.

4) La COMPAGNIA e ARAG non sono responsabili dell'operato dei Legali.

Art. 87 - Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova

1) L'ASSICURATO rendendosi parte diligente del contratto deve **immediatamente denunciare**, alla COMPAGNIA o ad ARAG, qualsiasi CASO ASSICURATIVO nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

2) L'ASSICURATO deve informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del CASO ASSICURATIVO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

3) In mancanza di tali adempimenti, la COMPAGNIA e ARAG non potranno essere ritenute responsabili di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

4) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

5) Qualora la presente POLIZZA sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una POLIZZA precedente della COMPAGNIA, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della POLIZZA precedente, decorre dalla cessazione della presente POLIZZA anziché dalla cessazione della POLIZZA precedente.

Art. 88 - Gestione del Caso assicurativo

1) Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'ASSICURATO, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'Art. 57 - Oggetto della garanzia Tutela Legale.

2) Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'ASSICURATO comunica alla ad ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere ad ARAG di valutarne le possibilità di successo.

Qualora tale valutazione abbia esito positivo la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 86 - Libera scelta del legale per la fase giudiziale per la trattazione giudiziale.

3) Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

5) E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

6) La COMPAGNIA non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'ASSICURATO e ARAG e/o la COMPAGNIA, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

8) Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

9) ARAG avverte l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10) Qualora l'ASSICURATO intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Norme di legge richiamate in polizza

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle COSE portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, fino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-VALORI, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785-bis - Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato

richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di Sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Codice Penale

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della offesa, persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 589 - Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli Art. 646 Appropriazione indebita Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

Art. 649 - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

- 1) del coniuge non legalmente separato;
- 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Modalità di contatto:



- telefono: **800-484343** dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- indirizzo PEC: arcaassicurazioni@pec.unipol.it

- indirizzo email: sinistri@arcavita.it

- fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": 045.8192397

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero del contratto;
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare


Modulo di denuncia

Polizza IMPRIMIS artigiano

DA INVIARE

- via E-mail a: sinistri@arcavita.it;
- oppure via PEC a: arcasinistri@pec.unipol.it
- oppure tramite Raccomandata all'indirizzo indicato nel modulo
- oppure tramite Fax a: 0458192397

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 – 8192397

N° Sinistro Aperto		N° CONTRATTO/TARGA	
DATI DEL CONTRAENTE:		CF/PI	
DATI DELL'ASSICURATO /DANNEGGIATO			
Nominativo		CF/PI	
Residente in Via		Cap.	Comune (Prov.)
Tel./Cel.		E-mail	
DESCRIZIONE DELL'EVENTO			
Data e ora e Luogo del sinistro:			
Causa e descrizione dettagliata dell'evento:			
Elenco e Descrizione danni:			
Bene visibile presso:			
Dati danneggiato/i Terzo (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo)			
Autorità intervenute:			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):			
DATI BANCARI			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
LUOGO E DATA: _____		FIRMA:  _____	
*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma			

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi indicati dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la Compagnia l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma contraente*:  _____

Firma assicurato danneggiato (se diverso da contraente)*:  _____

*Si richiede inoltre documento di identità di colui che firma

IMPRIMIS artigiano

Assicurazione a tutela delle imprese con attività artigianali

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.